



Tuscany Health Ecosystem

THE Scarl

MODELLO DI

ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

Versione	Data	Aggiornata da:	Approvata da
0	23/04/2025		Assemblea soci



Indice generale

Premessa	5
SEZIONE A	9
Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione	9
Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001	9
1. Definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico servizio	9
2. I reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001	11
3. I reati di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001	13
4. Principi generali di comportamento	16
5. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili	18
6. Presidi e Protocolli specifici.....	20
6.1. Presidio per la Gestione delle Erogazioni Pubbliche	20
6.2. Presidio per la Conduzione delle Gare e delle Selezioni.....	20
6.3. Presidio per la Prevenzione delle Frodi	20
6.4. Presidio Anticorruzione.....	21
6.5. Presidio per la Gestione delle Relazioni Esterne e Pubbliche.....	21
SEZIONE B	22
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	22
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	22
1. Definizioni di trattamento e dato personale	22
2. I reati di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001.....	23
3. Principi generali di comportamento	27
4. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili	30
5. Presidi e Protocolli specifici.....	31
5.1. Presidio per la Gestione dei Documenti Informatici	31
5.2. Presidio per la Sicurezza Informatica.....	31
5.3. Presidio per la Prevenzione della Detenzione e Diffusione Illecita di Apparecchiature e Codici.....	32
5.4. Presidio per la Tutela delle Comunicazioni	32
5.5. Presidio contro il Danneggiamento di Dati e Sistemi	32
5.6. Presidio contro l'Estorsione Informatiche	33
SEZIONE C	33
Delitti di criminalità organizzata	33
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	33
1. I reati di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	34
2. Principi generali di comportamento	37
3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili	41
4. Presidi e Protocolli specifici.....	42
4.1. Presidio per la Prevenzione dell'Associazione per Delinquere.....	42
4.2. Presidio contro le Associazioni di Tipo Mafioso, anche Straniere	42
4.3. Presidio contro lo Scambio Elettorale Politico-Mafioso	43
SEZIONE D	44
Reati societari	44
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	44
1. I reati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	44
2. Principi generali di comportamento	48
3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili	53
4. Presidi e Protocolli specifici.....	54
4.1. Presidio per la Redazione e la Comunicazione dei Documenti Sociali	54



4.2. Presidio per la Gestione del Capitale e dei Conferimenti.....	55
4.3. Presidio per la Protezione dei Creditori.....	55
4.4. Presidio per la Conduzione delle Assemblee e delle Delibere.....	55
4.5. Presidio per la Collaborazione con le Autorità di Vigilanza.....	56
4.6. Presidio Anticorruzione tra Privati.....	56
SEZIONE E.....	57
<i>Delitti contro la personalità individuale.....</i>	<i>57</i>
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001.....	57
1. I delitti di cui all'art. 25-quinquies D.LGS. 231/2001.....	58
2. Principi generali di comportamento.....	61
3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili.....	63
4. Presidi e Protocolli specifici.....	64
4.1. Verifica della Filiera di Approvvigionamento e Contratti con Terze Parti.....	64
4.2. Reclutamento e Gestione del Personale Interno.....	64
4.3. Sensibilizzazione e Formazione dei Dipendenti.....	64
4.4. Canali di Segnalazione e Whistleblowing.....	65
4.5. Monitoraggio e Controllo delle Condizioni di Lavoro.....	65
SEZIONE F.....	66
<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....</i>	<i>66</i>
Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.....	66
1. I reati di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.....	67
2. Principi generali di comportamento.....	69
2.1 La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.....	71
2.2 La stima del rischio.....	72
2.3 L'aggiornamento della valutazione dei rischi.....	73
3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili.....	74
4. Presidi e Protocolli specifici.....	75
4.1. Presidio per la Sicurezza sul Lavoro.....	76
4.2. Presidio per la Gestione delle Emergenze.....	76
4.3. Presidio di Monitoraggio e Segnalazione.....	76
4.4. Presidio per la Responsabilità dei Dirigenti e dei Preposti.....	77
4.5. Presidio per il Benessere e la Salute dei Lavoratori.....	77
SEZIONE G.....	78
<i>Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.....</i>	<i>78</i>
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001.....	78
1. I reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001.....	79
2. Principi generali di comportamento.....	80
3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili.....	84
4. Presidi e Protocolli specifici.....	85
4.1. Presidio per la Verifica dell'Origine dei Fondi e dei Beni.....	85
4.2. Presidio per la Gestione dei Rapporti con Terze Parti.....	86
4.3. Presidio per la Rilevazione delle Operazioni Sospette.....	86
4.4. Presidio per la Prevenzione dell'Autoriciclaggio.....	87
4.5. Formazione e Sensibilizzazione dei Dipendenti.....	87
SEZIONE H.....	88
<i>Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.....</i>	<i>88</i>
Art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001.....	88
1. I reati di cui all'art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001.....	88



2. Principi generali di comportamento.....	90
3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili	92
4. Presidi e Protocolli specifici.....	93
4.1. Presidio per l'Utilizzo Corretto degli Strumenti di Pagamento.....	93
4.2. Presidio per la Sicurezza Informatica e la Prevenzione degli Attacchi Informatici.....	93
4.3. Presidio per la Prevenzione della Frode Informatica	94
4.4. Presidio per la Gestione dei Trasferimenti di Valori	94
SEZIONE I	95
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	95
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	95
1. I reati di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	95
2. Principi generali di comportamento	98
3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili	101
4. Presidi e Protocolli specifici.....	102
4.1. Presidio per la Protezione delle Opere Protette e dei Diritti Digitali.....	102
4.2. Presidio per la Gestione del Software e delle Banche Dati	102
4.3. Presidio per la Prevenzione delle Violazioni di Trasmissioni Protette.....	102
4.4. Protocollo Generale di Compliance per i Diritti d'Autore e la Sicurezza Informatica.....	103
SEZIONE L	104
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità</i>	104
Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001	104
1. I reati di cui all'art. 25-Decies D.Lgs. 231/2001	104
2. Principi generali di comportamento.....	105
3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili	107
4. Presidi e Protocolli specifici.....	108
4.1 Presidio per la Gestione delle Dichiarazioni e delle Relazioni con l'Autorità Giudiziaria	108
SEZIONE M	109
<i>Reati tributari</i>	109
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001	109
1. I reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.....	110
2. Definizione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti	112
3. Definizione di dichiarazione fraudolenta, documenti falsi e mezzi fraudolenti.....	113
4. Principi generali di comportamento	114
5. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili	117
6. Presidi e Protocolli specifici.....	118
6.1. Presidio per la Gestione della Documentazione Contabile e Fiscale	118
6.2. Presidio per la Dichiarazione dei Redditi e la Comunicazione Fiscale.....	118
6.3. Presidio per la Prevenzione delle Operazioni Fraudolente e delle Indebite Compensazioni	118
6.4. Presidio per la Conservazione e l'Accessibilità della Documentazione Contabile.....	119
6.5. Presidio di Formazione e Sensibilizzazione del Personale	119



Premessa

Tuscany Health Ecosystem - THE Scarl (di seguito anche solo “THE”) è una società consortile a responsabilità limitata (Scarl) che opera nel settore della salute e del benessere. La missione di THE è quella di rendere la Toscana un centro d'eccellenza per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel campo delle scienze della vita, con l'obiettivo di consolidare e far crescere l'ecosistema regionale in coerenza con le linee strategiche di specializzazione intelligente (RIS3).

THE opera attraverso la creazione e la gestione di un Ecosistema dell'Innovazione, costituito da università, enti di ricerca, aziende e altre realtà del settore, favorendo la collaborazione multidisciplinare e il trasferimento tecnologico tra ricerca e industria. L'ecosistema si focalizza su ambiti strategici come la radioterapia avanzata, la medicina preventiva e predittiva, le nanotecnologie per la salute, la medicina di precisione e l'assistenza sanitaria personalizzata, con un forte orientamento verso la medicina traslazionale e le neuroscienze.

L'ecosistema ha come orizzonte temporale tre anni dall'avvio delle attività, con l'assunzione a tempo determinato di circa 300 giovani ricercatori per contribuire alla crescita del settore salute nella regione Toscana.

THE si struttura secondo il modello Hub & Spoke, dove il ruolo di HUB (coordinamento e gestione delle attività) è svolto dalla stessa società consortile, mentre i vari SPOKE sono rappresentati da università, enti di ricerca e aziende localizzati sul territorio toscano e nazionale. Gli SPOKE coprono specifiche aree di ricerca e sviluppo, coordinando attività progettuali e gestendo le infrastrutture di ricerca.

Soci fondatori dell'HUB:

- Università di Firenze (UNIFI)
- Università di Pisa (UNIFI)
- Università di Siena (UNISI)
- Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa (SSSA)
- Scuola Normale Superiore - Pisa (SNS)
- Scuola IMT Alti Studi - Lucca
- Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI)
- Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- Fondazione Toscana Life Sciences (TLS)
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
- Confindustria Toscana

L'Hub THE è responsabile della supervisione e della gestione del programma di ricerca, della documentazione amministrativa e contabile proveniente dagli Spoke e destinata all'ente finanziatore (MUR). L'Hub prevede la figura di un Programme/Research Manager e del



Segretariato. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Hub THE (con propria entità giuridica), gli Spoke ed i loro Affiliati hanno definito tramite accordi specifici la gestione delle loro relazioni, gli obblighi relativi all'elaborazione amministrativa e contabile nonché di tutta la documentazione richiesta dal MUR ai fini della rendicontazione delle spese, i diritti di proprietà intellettuale (ad esempio, riguardo all'eventuale sfruttamento intellettuale dei risultati ottenuti durante il progetto) e la governance dell'Hub.

La governance di THE prevede diversi organismi che collaborano alla realizzazione del Programma di Ricerca¹, utilizzando un approccio basato sull'equità di genere in tutte le scelte riguardanti la composizione dei board e degli organi richiesti dal modello di governance:

Assemblea dei Soci (General Assembly): è composta dai rappresentanti di tutti i soci dell'Hub, dove la maggioranza è detenuta dalle università pubbliche e dagli istituti di ricerca supervisionati dal MUR. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal presidente di THE. Le prerogative dell'Assemblea dei soci sono definite nello Statuto della THE scarl.

Consiglio di Amministrazione (Board of Directors): nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente tra i suoi membri. Le funzioni e competenze del Consiglio sono definite nello Statuto della THE scarl.

Presidente di THE: è il rappresentante legale della società ed è responsabile della rappresentanza e della supervisione generale di THE.

Collegio Sindacale (Board of Statutory Auditors): svolge supervisione amministrativa e finanziaria delle operazioni e il controllo sulle situazioni finanziarie consolidate come richiesto dalla legge.

Programme/Research Manager (PM): il PM gestisce tutte le attività di THE, mantenendo un contatto costante e stretto con il MUR e con tutti i partner, garantendo e monitorando l'attuazione del programma di ricerca dell'Hub.

Steering Committee: è un comitato di indirizzo, che include un rappresentante di ogni Spoke, come indicato nel contratto firmato tra HUB&Spoke. Lo Steering Committee si incontra periodicamente per coordinare l'attività scientifica, monitorare l'avanzamento del programma di ricerca, condividere gli aggiornamenti sui risultati, valutare eventuali opportunità o criticità di

¹ L'organigramma è disponibile al seguente link <https://tuscantheecosystem.it/wp-content/uploads/2024/10/organigramma-1024x1024.png>



progetto, e nel caso le potenziali azioni correttive, promuovere attività inter e multispoke

Gruppo di Coordinamento degli Spoke (SCG): per ogni Spoke, viene formato un gruppo di coordinamento specifico che include un rappresentante del leader degli Spoke e dei partner affiliati. Ogni SCG è presieduto dal leader della Spoke o da un rappresentante dei partner affiliati. Ogni SCG coordina l'attuazione del piano di attività degli Spoke e monitora i progressi dei deliverable e dei milestone, coordina la pubblicazione dei bandi per la selezione di personale aggiuntivo, se necessario. Ogni SCG può definire specifici gruppi di lavoro per supportare il coordinamento e la realizzazione delle attività di Spoke.

Scientific Advisory Board (SAB): Il SAB fornisce suggerimenti all'HUB in merito ai contenuti del progetto, monitora i progressi e formula raccomandazioni per migliorare le prestazioni del Programma. Il SAB di THE è composto da 5 esperti, selezionati per garantire qualità e indipendenza, rappresentando gli aspetti scientifici chiave del programma.

Ethical Committee (EC): è un comitato indipendente di esperti nel settore e fornisce indicazioni e feedback su questioni etiche, garantendo allineamento etico con la conformità normativa, equità, privacy, valutazione del rischio, fiducia e accettazione sociale, sostenibilità e trasparenza. Resta ferma la competenza dei Comitati Etici previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dei membri dell'Hub.

THE definisce una serie di attività e obiettivi specifici per ciascun anno.

THE, come Soggetto attuatore (Hub), ha l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per evitare ritardi e garantire la conclusione del progetto nei tempi e modi previsti, rispettando il PNRR.

THE deve assicurare la conformità alle normative comunitarie e nazionali, in particolare al Reg. (UE) 2021/241 e al D.L. 77/2021, come modificato dalla L. 108/2021. THE deve adottare misure per garantire una gestione finanziaria sana e prevenire conflitti di interesse, frodi e corruzione, nonché per il recupero di fondi indebitamente assegnati. Sono richiesti controlli di gestione e amministrativo-contabili per verificare la regolarità delle spese e la loro correlazione con il progetto finanziato.

L'attuazione del programma di ricerca e innovazione deve essere conforme e realizzata secondo la tempistica prevista. Periodicamente, tramite l'Hub, dovrà essere prodotta la documentazione sulle attività svolte, le milestones raggiunte e le spese sostenute, rispettando le modalità e la modulistica indicate dal MUR. Inoltre, nel caso di utilizzo di opzioni di costo semplificato, va seguita la metodologia approvata. Entro 30 giorni dalla conclusione del programma, dovrà essere fornita una relazione tecnica finale.



È necessario rispettare le normative sugli appalti, garantire la tracciabilità delle risorse e usare un sistema informatico per il monitoraggio delle attività, con l'obbligo di caricare i dati sul sistema informativo del MUR (At Work e ReGIS) per garantire la corretta alimentazione delle informazioni relative ai progressi del progetto.

Il rispetto delle normative sugli aiuti di Stato e il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) è essenziale, così come la protezione dei giovani e la parità di genere. Il MUR va tempestivamente informato su eventuali rischi o ritardi e devono essere adottate misure di gestione e mitigazione. Infine, è obbligatorio rispettare le disposizioni di comunicazione, con espliciti riferimenti al finanziamento dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, e diffondere adeguatamente le informazioni sul programma, anche online, in conformità con la strategia di comunicazione del PNRR.

THE ritiene che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di Sensibilizzazione nei confronti di tutti destinatari dello stesso affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Ciascuna sezione analizza e descrive le fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità di THE ed individua in rapporto ad esse le Attività sensibili per le quali è astrattamente possibile la commissione di reati, individuate attraverso l'attività di risk assessment. Posto che i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, ciascuna sezione della presente Parte speciale detta i Principi generali di comportamento (obblighi e divieti) e i Presidi e Protocolli specifici per l'organizzazione, lo svolgimento e il controllo delle attività sensibili alla commissione dei reati in oggetto.

THE opera nel rispetto delle Linee Guida per la Rendicontazione disposte dal MUR.

THE ha inoltre adottato i seguenti regolamenti, a cui si rimanda integralmente:

- Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture,
- Regolamento per il reclutamento del personale da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro, subordinato,
- Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione,
- Regolamento per la costituzione di un albo di prestatori d'opera,
- Regolamento per l'utilizzo e la concessione del diritto d'uso del marchio,
- Regolamento per le missioni



SEZIONE A

Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001

Trasparenza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione costituiscono infatti elemento preventivo alla realizzazione e/o al configurarsi dei reati presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, anche al fine di tutelare l'integrità e la reputazione di THE. In tal senso, la presente Sezione ha il fine di definire, predisporre ed attuare, all'interno di THE, un sistema di principi di riferimento e di procedure che, affiancate al Codice Etico, tali da regolare i rapporti tra gli Esponenti aziendali e la Pubblica Amministrazione.

L'attività di *risk assessment*, svoltasi tramite intervista ai soggetti coinvolti ha permesso di individuare le aree, le attività e le funzioni connesse, con i relativi soggetti coinvolti (Esponenti di THE apicali o sottoposti, Consulenti e Collaboratori esterni), a rischio di commissione delle fattispecie di reato previste agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'art. 24 del Decreto riguarda l'attività di erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; l'art. 25 del Decreto regola invece i rapporti con la Pubblica Amministrazione al fine di tutelarne l'integrità e la correttezza di comportamento e di scoraggiare comportamenti che avvantaggino la Società.

L'elenco delle Attività sensibili sarà aggiornato in modo periodico al fine di apportare le necessarie integrazioni e le nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

1. Definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

I Reati contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, costituiscono tutela del regolare funzionamento e del prestigio della Pubblica Amministrazione e, in generale, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero del patrimonio pubblico e della sua integrità.

Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, è inteso come quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura di interessi pubblici e che vengono individuati nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali; in questa accezione è compresa l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici. Pertanto, la Pubblica



Amministrazione è tutelata come insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici: i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria. Soggetti attivi dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono coloro che rivestono la qualifica di *Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio*.

Si precisa che il prevalente ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale considera che la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio: «non presuppone necessariamente un rapporto di impiego tra la persona e l'ente pubblico»; dunque, da ciò discende che la pubblica funzione può essere esercitata sia da funzionari pubblici che privati anche in mancanza di un rapporto di servizio continuativo retribuito.

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p. è considerato Pubblico Ufficiale «agli effetti della legge penale», colui il quale esercita «una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».

Il secondo comma del medesimo articolo precisa che, agli effetti della legge penale, «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da «norme di diritto pubblico», ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse di carattere generale e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. individua come «funzioni pubbliche» quelle attività amministrative che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di:

1. poteri deliberativi nell'ambito della «formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione», ossia qualsiasi attività che concorra, in qualunque modo, a esternare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione;
2. poteri autoritativi, che consistono nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione.
3. poteri certificativi, che consistono nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico agente.

Incaricato di Pubblico Servizio

La corretta perimetrazione della nozione di incaricato di pubblico servizio è una questione dibattuta sia nel panorama dottrinale che in quello giurisprudenziale.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. è considerato "Incaricato di un pubblico servizio" colui che, *a qualunque titolo, presta un pubblico servizio*. Al comma seguente dello stesso articolo si precisa



che è da intendere come “pubblico servizio” *“un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Dunque il “pubblico servizio”, per quanto disciplinato – così come la «pubblica funzione» – da norme di diritto pubblico, si caratterizza per l’assenza dei poteri sopra indicati (certificativi, autorizzativi e deliberativi), propri della pubblica funzione. La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire «servizio pubblico» lo svolgimento di «semplici mansioni di ordine» né la «prestazione di opera meramente materiale».

Dunque l’«incaricato di un pubblico servizio» svolge un’attività che, disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi, è diretta alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Ai fini della commissione delle fattispecie di reato che prevedono quale soggetto attivo le figure di “Pubblico Ufficiale” o “Incaricato di Pubblico Servizio”, non si ritengono applicabili tali reati in quanto non vi sono esponenti di THE che operano in qualità di “Pubblico Ufficiale” o “Incaricato di Pubblico Servizio”.

2. I reati di cui all’art. 24 D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO
<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]</p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può</p>



FATTISPECIE DI REATO

comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private, per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...].

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.) [modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 e dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150]

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.



FATTISPECIE DI REATO

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età'.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, Legge 898/1986) [introdotto dal D.Lgs. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. 4.10.2022 n. 156, pubblicato in G.U. 2.10.2022 n. 248]

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

3. I reati di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi doveri soggiace, qualora l'offerta o la promessa



FATTISPECIE DI REATO

non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

La pena stabilita di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Peculato (comma 1, art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili [introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112] (art. 314-bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è



FATTISPECIE DI REATO

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a fare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. aggiornato con l'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e



FATTISPECIE DI REATO

della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [abrogato dalla L. 114/2024, art. 1, co. 1, lett. b) (c.d. legge Nordio) – pendente questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze – Sez. III penale - con ordinanza del 24/09/2024]

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

4. Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività e dei processi evidenziati come suscettibili di reato-presupposto, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, e dunque tutti i Destinatari



del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettagliati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Correttezza, trasparenza e rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna	È obbligatorio tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché al rispetto del Codice Etico, dei Protocolli comportamentali e della normativa interna, nello svolgimento delle attività di relazione e rapporto con la P.A., nei rapporti con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio e in tutte le attività sensibili alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001.
Evitare Comportamenti Illeciti	È obbligatorio evitare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato, come individuate nelle leggi di riferimento.
Prevenzione di Conflitti d'Interesse	È obbligatorio evitare il realizzarsi di alcuna situazione che possa configurare conflitto d'interessi nei confronti della P.A., in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa.
Vigilanza sui Processi Negoziali e Contrattuali	È obbligatorio vigilare ed assicurare il corretto svolgimento dei processi di natura negoziale, contrattuale e amministrativa che coinvolgono la P.A.
Rispetto delle Normative di Approvvigionamento	È obbligatorio rispettare la normativa interna in tema di approvvigionamento di beni e servizi, nonché di conferimento di incarichi professionali.
Tracciabilità nell'Erogazione del Compenso	È obbligatorio utilizzare un sistema tracciabile per l'erogazione del compenso, di acconti e rimborsi, con controllo di esattezza e tempestività delle prestazioni e ricezione di regolare fattura.
Rispetto delle Condizioni Contrattuali	È obbligatorio rispettare, soprattutto nei contratti che coinvolgono la P.A., le condizioni previste dal contratto stesso e le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti.
Attività di formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione aggiornata per gli esponenti aziendali coinvolti nei processi identificati come sensibili rispetto ai reati agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio, in caso di verificarsi di una delle fattispecie di reato contemplate, o anche solo in caso di sospetto, fare tempestiva segnalazione tramite il canale e le modalità individuate dalla Società

Divieti generali di comportamento da rispettare:



Divieti generali	Descrizione
Vietato stabilire rapporti con la Pubblica Amministrazione	È vietato stabilire rapporti con la Pubblica Amministrazione, a meno che ciò non sia svolto da soggetti autorizzati secondo la struttura organizzativa dell'Ente, ordini di servizio o eventuali deleghe.
Vietato offrire o effettuare pagamenti indebiti e promesse di vantaggi	È vietato offrire o effettuare pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, direttamente o indirettamente, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Include l'offerta, diretta o indiretta, di servizi gratuiti con l'obiettivo di influenzare decisioni o transazioni.
Vietato accettare pagamenti indebiti e promesse di vantaggi	È vietato accettare pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, direttamente o indirettamente.
Vietata la distribuzione di omaggi o regali	È vietato distribuire omaggi o regali ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera, a meno che si tratti di piccoli omaggi di valore modico o simbolico, che non compromettano l'integrità e la reputazione delle parti e che non possano essere considerati come tentativi impropri di ottenere benefici.
Vietato promettere o erogare somme di denaro o benefici	È vietato promettere o erogare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a rappresentanti della Pubblica Amministrazione con l'intento di promuovere o favorire gli interessi dell'Ente.
Vietato versare somme di denaro per agevolare contratti con la P.A.	È vietato versare a chiunque somme di denaro o fornire beni o altre utilità con l'obiettivo di agevolare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi assunti nei contratti stessi.
Vietato corrispondere compensi a consulenti o collaboratori	È vietato corrispondere compensi a consulenti o collaboratori che non siano giustificati dalle attività effettivamente svolte.
Vietate promesse d'assunzione a determinate categorie	In coerenza con i principi aziendali del Codice Etico adottato dall'Ente, è assolutamente vietato a chiunque concedere promesse d'assunzione in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini, nonché soggetti segnalati da chi è menzionato nei punti precedenti.

5. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;



- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici.

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruiti i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Gestione dei rapporti e relazioni con P.A. e con Authorities;
- Reporting;
- Rendicontazione;
- Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'HUB;
- Monitoraggio spese;
- Rendicontazione periodica dei costi al MUR;
- Rendicontazione periodica dell'attività scientifica al MUR;
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Controllo delle spese, anche a seguito delle Revisioni del MUR;
- Pianificazione operativa e controllo di gestione;
- Gestione Banche dati;
- Predisposizione di documenti (legali, amministrativi, fiscali) ed accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate e delle Authorities;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;
- Affidamento dei servizi di assistenza contabile e fiscale, contrattuale e di tesoreria;
- Affidamento servizio di consulenza legale;
- Affidamento di incarico per OdV ai sensi del d.lgs. 231/2001 ed altri adempimenti normativi in materia di privacy, salute e sicurezza sul lavoro;
- Affidamento di servizio assicurativo
- Affidamento servizio di auditing;
- Affidamento per mantenimento della collaborative suite Microsoft 365 e delle attrezzature informatiche;
- Affidamento di incarichi di collaborazione per attività di formazione;
- Affidamento dei servizi di consulenza in ambito giuslavoristico;
- Coordinamento delle attività degli Spoke all'interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell'HUB;
- Organizzazione e supporto alle attività trasversali cross-Spoke;
- Organizzazione degli eventi cross-spoke;



- Attività di comunicazione.

6. Presidi e Protocolli specifici

Con il fine di prevenire il possibile configurarsi dei reati presupposto nei confronti della P.A. sono definite le seguenti prescrizioni obbligatorie declinate per le attività ritenute sensibili ai reati in oggetto.

6.1. Presidio per la Gestione delle Erogazioni Pubbliche

Obiettivo: Evitare la percezione indebita o la malversazione di erogazioni pubbliche.

Procedura:

- Verificare attentamente la destinazione specifica delle risorse pubbliche ricevute, accertandosi che ogni utilizzo sia conforme ai termini previsti dai bandi e dai regolamenti.
- Mantenere una documentazione dettagliata sull'uso delle risorse pubbliche per consentire eventuali controlli e ispezioni.
- Utilizzare la *Checklist per la verifica delle procedure di appalto* di THE per garantire la corretta gestione delle erogazioni, coinvolgendo le figure responsabili del controllo interno e dell'ufficio amministrativo.

6.2. Presidio per la Conduzione delle Gare e delle Selezioni

Obiettivo: Assicurare la trasparenza e la regolarità dei processi di selezione di fornitori e consulenti.

Procedura:

- Attenersi scrupolosamente al Codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative di settore vigenti, nonché al *Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture* e al *Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione*.
- Operare nel rispetto della *Checklist per la verifica delle procedure di appalto*.
- Coinvolgere almeno due figure responsabili nella valutazione e scelta dei contraenti per garantire l'imparzialità del processo.
- Effettuare verifiche di trasparenza periodiche sugli incarichi e le gare d'appalto, utilizzando anche il sistema di controllo interno.
- Ogni decisione deve essere documentata, con indicazione delle motivazioni alla base delle scelte effettuate.

6.3. Presidio per la Prevenzione delle Frodi

Obiettivo: Prevenire attività fraudolente che potrebbero danneggiare l'Ente o lo Stato.

Procedura:



- Monitorare regolarmente i sistemi informatici per prevenire accessi non autorizzati o tentativi di manipolazione.
- Formare periodicamente i dipendenti sui rischi di frode informatica e sensibilizzarli sui comportamenti sicuri nell'uso degli strumenti digitali.
- Applicare il *Regolamento per le pubbliche forniture*, documentando ogni transazione e mantenendo un archivio aggiornato.

6.4. Presidio Anticorruzione

Obiettivo: Contrastare la corruzione in tutte le sue forme.

Procedura:

- Seguire il *Regolamento per il reclutamento del personale* e il *Regolamento per l'affidamento di incarichi* per garantire trasparenza nelle nomine e negli incarichi.
- È vietata ogni promessa, offerta o concessione di benefici non autorizzati a pubblici ufficiali, dipendenti pubblici o privati e altri soggetti per ottenere vantaggi illeciti.
- Rifiutare ogni richiesta o promessa di vantaggi non dovuti e segnalare immediatamente eventuali tentativi di corruzione alle funzioni di controllo di THE.
- Formazione del personale sui valori e principi etici di THE e sulla prevenzione della corruzione.

6.5. Presidio per la Gestione delle Relazioni Esterne e Pubbliche

Obiettivo: Mantenere trasparenza e correttezza nelle relazioni con enti pubblici e privati.

Procedura:

- Evitare contatti non autorizzati con enti o rappresentanti pubblici in grado di influenzare decisioni e procedure.
- Seguire il *Regolamento per le missioni* per la gestione delle relazioni esterne e delle trasferte.
- Documentare in dettaglio ogni incontro o contatto con rappresentanti esterni, riportando i contenuti principali delle discussioni e le eventuali decisioni prese.
- I dipendenti devono segnalare immediatamente comportamenti sospetti o richieste non conformi alle funzioni di controllo interno.



SEZIONE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

Con la L. n. 48/2008, di ratifica della c.d. Convenzione Cybercrime del 2001, il legislatore italiano ha introdotto l'art. 24-bis all'interno del D.Lgs. 231/2001. Tale intervento normativo, alla luce del sempre più diffuso utilizzo di strumenti informatici all'interno delle realtà aziendali, richiede una maggior attenzione della società all'adozione di misure e procedure nelle attività di gestione degli strumenti informatici, nonché nelle attività che richiedono trattamento di dati, al fine di prevenire una eventuale responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella presente sezione si individuano, nell'ambito dei reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, le fattispecie che possono, astrattamente, trovare applicazione nello svolgimento delle attività sensibili svolte da THE. Il fine è definire, predisporre ed infine attuare, all'interno della Società, un sistema di principi di riferimento e di protocolli che, affiancati al Codice Etico, siano in grado di fornire le linee guida e gli strumenti necessari per una corretta gestione delle attività sensibili, assicurando la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti.

L'attività di *risk assessment*, svolta tramite intervista ai soggetti coinvolti, ha permesso di individuare le aree, le attività e le funzioni connesse, con i relativi soggetti coinvolti (Esponenti di THE apicali o sottoposti, Consulenti e Collaboratori esterni), sensibili al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001.

L'elenco delle Attività sensibili sarà aggiornato in modo periodico al fine di integrarlo con nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

1. Definizioni di trattamento e dato personale

Ai fini dei delitti di cui all'art. 24-bis, il D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", fornisce la definizione di "trattamento" e di "dato personale".

Si intende:

- **"trattamento"**, "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (art. 1, lett. a, D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196);



- **“dato personale”**, “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 1, lett. b , D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196); inoltre le lettere successive (c,d,e) specificano essere dati identificativi quelli “che permettono l’identificazione diretta dell’interessato”; dati sensibili quelli “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; dati giudiziari quelli “idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.

2. I reati di cui all’art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si



FATTISPECIE DI REATO

procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena e' della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quater.1 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dall' art. 16, comma 1, lettera f) della L. 28 giugno 2024, n. 90]

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

3) ~~abrogate~~



FATTISPECIE DI REATO

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dall'art. 16, comma 1, lettera g) della L. 28 giugno 2024, n. 90]

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena e' della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [modificato dall'art. 16, comma 1, lettera n) della L. 28 giugno 2024, n. 90]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.) [modificato dall'art. 16, comma 1, lettera o) della L. 28 giugno 2024, n. 90].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.



FATTISPECIE DI REATO

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

[modificato dall'art. 16, comma 1, lettera p) della L. 28 giugno 2024, n. 90]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.)

[sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera r) della L. 28 giugno 2024, n. 90]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Estorsione (art. 629, terzo comma c.p.) [inserito dall'art. 20, comma 1, lett. d), L. 28.6.2024 n. 90, pubblicata in G.U. 2.7.2024 n. 153]

[..] Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro



FATTISPECIE DI REATO

Documenti informatici (Art. 491 bis)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Correttezza, trasparenza e rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna	È obbligatorio tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché al rispetto del Codice Etico, dei Protocolli comportamentali e della normativa interna in tutte le attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001.
Conformarsi alle prescrizioni di legge	È obbligatorio conformarsi alla normativa Privacy e Protezione dei dati personali ossia il Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR, e il D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018, nonché in ossequio ai Provvedimenti, Linee Guida e Raccomandazioni emesse dalle Autorità di controllo nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali.
Rispettare le prescrizioni comportamentali	È obbligo, per tutti gli esponenti aziendali, e soprattutto per coloro che svolgono la qualifica di Soggetti propri (Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento di dati personali), rispettare le prescrizioni di comportamento e le modalità di



Obblighi	Descrizione
	svolgimento delle funzioni ad esse attribuite così come previste dalla normativa interna.
Rispettare le procedure e i sistemi di prevenzione e controllo	Nei rapporti con gli Utenti, sia in materia di erogazione di servizi mediante sistemi informatici o elettronici, che nella tenuta dei rapporti contrattuali, amministrativi e commerciali, è obbligatorio conformarsi alle procedure aziendali e ai sistemi di prevenzione e controllo al fine di impedire ogni forma o tentativo di falsificazione, maggiorazione dei compensi, reportistica, manipolazione di fatture, etc.
Custodire la postazione informatica	È obbligatorio custodire la postazione informatica aziendale comprendente componenti hardware e software, sia di proprietà che in dotazione forniti da soggetti terzi, ed utilizzarla con attenzione e correttamente nello svolgimento delle proprie mansioni. È inoltre obbligatorio segnalare con prontezza al responsabile del caso eventuali danneggiamenti, smarrimenti, anomalie e malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
Controllare i files allegati	È obbligatorio controllare i files allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo e non eseguire il download di file eseguibili.
Obbligo di conformarsi alle prescrizioni contrattuali	È obbligatorio, nell'utilizzo di software e banche dati, il rispetto delle prescrizioni comportamentali e delle istruzioni definite internamente.
Adottare ogni cautela nel trattamento di dati o documenti aziendali	È obbligatorio mettere in atto ogni cautela durante le operazioni di cifratura o microfilmatura di dati e documenti aziendali al fine di evitarne la distruzione o il danneggiamento.
Adeguarsi alle istruzioni ricevute	È obbligatorio adeguarsi prontamente alle istruzioni ricevute per l'attivazione ed il controllo di funzionalità aziendale dei Sistemi di sicurezza dei dati informatici, tra cui antivirus, antispam, back-up ed altri.
Evitare virus "Malware" o simili	È obbligo assumere ogni opportuna ed adeguata misura preventiva la fine di evitare l'infezione informatica di virus "Malware" o simili che potrebbero comportare fenomeni estorsivi per il ripristino della normale funzionalità del Sistema aziendale.
Attività di Formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione e di addestramento periodiche di tutti gli esponenti aziendali sulla modalità di utilizzo dei dispositivi aziendali e sulla normativa Privacy.
Sottoscrizione impegno al corretto utilizzo dei Sistemi informatici	È obbligatoria la sottoscrizione, al momento dell'assunzione, di un atto di impegno al corretto utilizzo dei Sistemi informatici e telematici aziendali in dotazione, e alla loro custodia e tutela.
Cancellazione o degli account	È obbligatoria la cancellazione dei dati informatici personali e degli account attribuiti al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.



Obblighi	Descrizione
Limitare l'accesso dall'esterno	È obbligatorio prevedere una limitazione all'accesso dall'esterno alla rete informatica aziendale presso tutte le sedi e gli uffici, anche tramite diversificazione dei profili di accesso. È inoltre obbligatorio adottare le necessarie cautele al fine di impedire l'accesso da parte di soggetti esterni all'azienda e non autorizzati tramite routers della stessa.
Effettuare inventario periodico	È obbligatorio effettuare periodicamente una ricognizione di hardware e software in dotazione con annesso l'elenco degli esponenti aziendali abilitati all'utilizzo.
Effettuare controlli periodici	È obbligatorio effettuare controlli periodici e/o a campione al fine di verificare con idonei apparati diagnostici lo stato di sicurezza fisica ed antintrusione, di identificazione ed autorizzazione agli accessi.
Redigere report da trasmettere a CdA e all'OdV	È obbligatorio al termine delle verifiche, o comunque con cadenza annuale, redigere un report scritto da trasmettere all'OdV.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio, in caso di verificarsi di una delle fattispecie di reato contemplate, o anche solo in caso di sospetto, fare tempestiva segnalazione tramite il canale e le modalità individuate dalla Società.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Vietato cedere credenziali di accesso	È vietato cedere le credenziali di accesso alla mail aziendale, ai dispositivi aziendali assegnati e alle piattaforme di cui si hanno le credenziali.
Vietato utilizzare le apparecchiature per fini personali	È vietato l'utilizzo degli apparati aziendali (fissi e/o mobili) per l'ascolto o la visione di programmi e files video, audio o musicali, se non per finalità lavorative. È vietato inoltre utilizzare la rete Internet, la posta elettronica a fini personali che esulano dallo svolgimento di attività e mansioni lavorative.
Vietato scaricare software	Senza espressa autorizzazione, è vietato scaricare software anche gratuiti (freeware e shareware) da siti internet, caricare, scaricare o trasmettere software o altro materiale in violazione alle leggi sul copyright o in tema di usurpazione dei diritti riservati al legittimo proprietario di opere dell'ingegno.
Vietato interagire per attività non inerenti quella aziendale	Divieto di intrattenere corrispondenza elettronica o interagire con social network e chat non attinenti all'attività aziendale e alle proprie mansioni, ovvero per fini di lucro o di interesse personale.
Vietato utilizzare software e banche dati non originali	È vietato l'utilizzo di software e banche dati non originali o sprovviste del contrassegno SIAE o comunque prive di valida ed efficace licenza o certificazione.



Divieti	Descrizione
Vietato intercettare, falsificare, alterare documenti	È vietato utilizzare o installare software con i fine di intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici di soggetti pubblici o privati.
Vietato danneggiare, distruggere o modificare informazioni, dati e/o programmi di	È vietato danneggiare, distruggere o modificare informazioni, dati e/o programmi di Sistemi Informatici di pubblica utilità e/o dello Stato e/o di altro ente della P.A. dei quali si possiedono, per motivi lavorativi, le autorizzazioni all'accesso.
Vietato modificare la configurazione software o hardware	È vietato modificare la configurazione software e hardware della propria o altrui postazione di lavoro (fissa e/o mobile) aggiungendo o rimuovendo componenti, o comunque modificando lo standard aziendale.
Vietato trasmettere dati, informazioni o documenti	È strettamente vietato ad ogni Esponente aziendale, non formalmente autorizzato o delegato, effettuare trasmissione di dati, informazioni, documentazioni sulle piattaforme istituzionali attivate o concesse in uso dalle Autorità di Vigilanza, ovvero software della P.A.; è inoltre vietato inoltrare- neanche in seguito ad informale richiesta da parte del soggetto aziendale responsabile- piani, prospetti, rilevazioni statistiche, reporting, rendiconti, copia di documenti societari e finanziari.

4. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 24-bis d.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici.

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Gestione dei rapporti e relazioni con P.A. e con Authorities;
- Reporting;
- Rendicontazione;
- Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'HUB;



- Monitoraggio spese;
- Rendicontazione periodica dei costi al MUR;
- Rendicontazione periodica dell'attività scientifica al MUR;
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Controllo delle spese, anche a seguito delle Revisioni del MUR;
- Pianificazione operativa e controllo di gestione;
- Gestione Banche dati;
- Predisposizione di documenti (legali, amministrativi, fiscali) ed accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate e delle Authorities;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;
- Affidamento per mantenimento della collaborative suite Microsoft 365 e delle attrezzature informatiche;
- Coordinamento delle attività degli Spoke all'interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell'HUB;
- Attività di comunicazione.

5. Presidi e Protocolli specifici

THE adotta Protocolli Specifici che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali. I Protocolli Specifici di prevenzione sono qui di seguito riportati:

5.1. Presidio per la Gestione dei Documenti Informatici

Obiettivo: Garantire la veridicità, l'integrità e la sicurezza dei documenti informatici.

Procedura:

- Tutti i documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria devono essere firmati digitalmente utilizzando strumenti certificati conformi alle normative vigenti.
- Ogni documento deve essere archiviato nel sistema informatico aziendale con accesso limitato ai soli dipendenti autorizzati.
- Verificare periodicamente l'integrità e l'inalterabilità dei documenti archiviati, segnalando immediatamente eventuali anomalie al responsabile o consulente IT.

5.2. Presidio per la Sicurezza Informatica

Obiettivo: Prevenire accessi non autorizzati ai sistemi informatici aziendali.

Procedura:



- Utilizzare credenziali di accesso personali e uniche per ogni dipendente. Le password devono essere complesse e modificate periodicamente.
- Valutare se sia opportuno abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA) per l'accesso ai sistemi più sensibili.
- Monitorare gli accessi ai sistemi attraverso registri di log e segnalare immediatamente tentativi di accesso non autorizzato al responsabile della sicurezza informatica.
- Effettuare regolari controlli per verificare la conformità degli accessi ai sistemi.

5.3. Presidio per la Prevenzione della Detenzione e Diffusione Illecita di Apparecchiature e Codici

Obiettivo: Evitare la detenzione e l'uso improprio di strumenti informatici.

Procedura:

- Vietare l'installazione di software o apparecchiature non autorizzate nei dispositivi aziendali.
- Ogni software utilizzato deve essere acquisito attraverso canali ufficiali e deve essere preventivamente approvato.
- Effettuare controlli periodici sui dispositivi aziendali per verificare la presenza di eventuali strumenti non autorizzati.
- Sensibilizzare i dipendenti tramite corsi di formazione sulla corretta gestione degli strumenti e delle informazioni aziendali.

5.4. Presidio per la Tutela delle Comunicazioni

Obiettivo: Proteggere la riservatezza delle comunicazioni aziendali.

Procedura:

- Introdurre e monitorare politiche di utilizzo dei dispositivi aziendali, specificando l'uso consentito di e-mail e piattaforme di comunicazione.
- Segnalare immediatamente qualsiasi tentativo di intercettazione o interruzione delle comunicazioni.
- Effettuare audit regolari per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza applicate alle comunicazioni aziendali.

5.5. Presidio contro il Danneggiamento di Dati e Sistemi

Obiettivo: Prevenire il danneggiamento e la perdita di dati e sistemi informatici.

Procedura:

- Implementare sistemi di backup automatici giornalieri per garantire la disponibilità dei dati in caso di danneggiamento.
- Proteggere i sistemi informatici aziendali con software antivirus e firewall aggiornati regolarmente.



- Monitorare e registrare ogni attività sui sistemi critici tramite registri di log centralizzati, segnalando tempestivamente eventuali anomalie.
- Pianificare simulazioni di incidenti informatici per verificare la prontezza del personale e l'efficacia delle misure di sicurezza.

5.6. Presidio contro l'Estorsione Informatiche

Obiettivo: Prevenire atti di estorsione informatica legati all'accesso o alla manipolazione dei dati aziendali.

Procedura:

- Attivare protocolli di risposta rapida in caso di attacchi informatici (es. ransomware), limitando la propagazione del danno.
- Mantenere sempre aggiornati i sistemi di difesa e formare il personale su come riconoscere e segnalare tentativi di phishing e altre tecniche di ingegneria sociale.
- Mai trattare direttamente con attori esterni che tentano di estorcere informazioni o denaro; ogni richiesta sospetta deve essere immediatamente segnalata al responsabile o consulente IT e al consulente legale o privacy.
- Collaborare con le autorità competenti in caso di minacce o attacchi mirati.

SEZIONE C

Delitti di criminalità organizzata

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

Oggetto della presente Sezione speciale sono i delitti di criminalità organizzata, disciplinati dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001. Ai fini della perseguibilità dell'Ente, rileva, indipendentemente dal reato commesso, l'esistenza di un vincolo associativo criminoso tra soggetti interni alla Società, ovvero tra questi e soggetti esterni. Dunque, i delitti di cui all'articolo 24-ter D. Lgs. 231/2001 anche se non direttamente riconducibili allo svolgimento di alcuna specifica attività svolta dalla Società, considerata la loro prevalente natura associativa (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o comunque lo stretto legame con reati di natura associativa (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) sono caratterizzati da un ampio spettro applicativo e potrebbero, sul piano astratto, essere commessi da soggetti, sia apicali che subordinati, della Società.

reati associativi per definizione configurano come accordo, volto alla commissione di qualunque delitto, e dunque permettono di estendere la fattispecie di reato presupposto a un numero



indeterminato di figure criminose: qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto tramite associazione a delinquere e configurare una delle fattispecie regolate e dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001.

Ai fini della consumazione del reato rileva la costituzione di un'associazione volta a realizzare l'illecito mentre non è necessario che tale illecito sia effettivamente realizzato.

La prevenzione dei reati di criminalità organizzata, considerata l'attività svolta dalla Società, si può ritenere adeguatamente soddisfatta dal rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato e dai presidi di governance. Ciò nonostante, con la presente Parte Speciale si definisce un sistema di principi generali di comportamenti e Presidi e Protocolli Specifici che siano in grado di fornire le linee guida e gli strumenti necessari per una corretta gestione delle attività sensibili alla commissione dei delitti di cui all'art. 24-ter, nel rispetto del principio della trasparenza e della normativa vigente.

Si ritiene tuttavia impossibile individuare uno specifico sistema di controlli che permetta di inquadrare in modo completo le varie possibilità e comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

L'attività di *risk assessment*, svoltasi tramite intervista ai soggetti coinvolti, ha permesso di individuare le aree e le relative attività sensibili alla commissione delle fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001, nonché le attività sensibili in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Società stessa.

L'elenco delle Attività sensibili sarà aggiornato in modo periodico al fine di integrarlo con nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

1. I reati di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Associazione per delinquere (art. 416, 6° comma c.p.)

VI. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti al secondo comma.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso il 6° comma)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.



FATTISPECIE DI REATO

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.



FATTISPECIE DI REATO

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/90, art. 74).

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.



FATTISPECIE DI REATO

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati: (omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis)

(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)

2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.



Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Correttezza, trasparenza e rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna	È obbligatorio, anche nelle attività che prevedano l'instaurazione e il mantenimento di relazioni con Terzi, tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché al rispetto del Codice Etico, dei Protocolli comportamentali e della normativa interna, in tutte le attività sensibili alla commissione dei reati di cui agli art. 24-ter D.Lgs. 231/2001.
Adottare ogni cautela nelle relazioni con Terzi	È obbligatorio, nell'instaurazione e nel mantenimento di relazioni con Terzi nell'ambito dell'attività istituzionali, adottare ogni cautela a prevenzione della commissione dei reati di cui all'art. 24-ter.
Interdire l'ingresso nella compagine societari di soggetti parte di organizzazioni criminali	È obbligatorio interdire l'ingresso nella compagine sociale di soggetti (individui o imprese) dei quali sia nota o sospettata la partecipazione ad organizzazioni criminali o che comunque operino in modo illecito.
Rispettare requisiti procedurali nella selezione dei Fornitori di beni, di servizi e di opere	È obbligatorio, nella selezione dei fornitori, rispettare i requisiti procedurali previsti, con particolare attenzione alla incensuratezza delle controparti contrattuali e alla valutazione preventiva dei prezzi offerti anche in relazione ai valori di mercato di riferimento e cura nella stipula dei relativi contratti.
Monitorare l'esecuzione dei contratti stipulati	È obbligatorio monitorare l'esecuzione dei contratti stipulati al fine di individuare eventuali indicatori di anomalia per transazioni sospette con particolare attenzione a : profilo soggettivo del Terzo, comportamento, profilo economico-patrimoniale della prestazione prevista, dislocazione territoriale.
Osservare le prescrizioni interne regolanti i rapporti di lavoro	È obbligatorio osservare le prescrizioni dettate dalla normativa interna che regolano la gestione dei rapporti di lavoro nelle fasi di selezione, assunzione, retribuzione e gestione del rapporto.
Verificare esistenza del titolo giuridico debitorio o creditorio	È obbligatorio, nelle operazioni di movimentazione di cassa e di gestione della Tesoreria, prima di qualsiasi pagamento o rimessa, ovvero prima di procedere all'incasso, verificare l'esistenza del titolo giuridico debitorio o creditorio, la corrispondenza dell'importo ed infine la ricorrenza delle condizioni e dei termini previsti dalla normativa interna.
Adottare cautela nelle	È obbligatorio adottare opportuna cautela nell'utilizzo dei sistemi di



Obblighi	Descrizione
operazioni di pagamento	pagamento di Fornitori e altri soggetti Terzi.
Utilizzare il canale degli Intermediari Finanziari abilitati	È obbligatorio effettuare ogni trasferimento di denaro mediante il canale degli Intermediari Finanziari abilitati. Il trasferimento di denaro contante, di libretti al portatore, di titoli al portatore (in euro o in valuta estera) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, non deve superare la soglia di valore prevista dalla legge vigente.
Documentare le operazioni di impiego di risorse	È obbligatorio documentare e registrare, secondo principi di correttezza e trasparenza contabile, le operazioni che prevedano impiego di risorse economiche o finanziarie.
Attività di formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione aggiornata per gli esponenti aziendali coinvolti nei processi identificati come sensibili rispetto ai reati ex art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio, in caso di verificarsi di una delle fattispecie di reato contemplate, o anche solo in caso di sospetto, fare tempestiva segnalazione tramite il canale e le modalità individuate dalla Società.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Instaurare, mantenere rapporti, etc. con organismi associativi per delinquere	E' vietato instaurare, mantenere rapporti, essere coinvolti, partecipare o dirigere organismi associativi (di soggetti nazionali od esteri) per delinquere, anche facendo da ciò derivare un illecito vantaggio per la Società. Il divieto riguarda non solo il compimento di uno o più reati richiamati dalla normativa in questione ma anche la semplice adesione al sodalizio criminale
Porre in essere comportamenti che possano favorire la commissione di reati di criminalità organizzata	È vietato porre in essere, collaborare o dare causa al compimento di comportamenti effettivi e/o potenziali che possano, direttamente o indirettamente, favori le condizioni per la realizzazione di reati di criminalità organizzata nell'ambito dell'attività svolta.
Vietato partecipare o collaborare alla realizzazione dei reati di cui all'art. 416-ter c.p.	È vietato accettare, direttamente o indirettamente, di partecipare o collaborare ad uno scambio di promesse volto a procurare voti che configuri la fattispecie di reato di cui all'art. 416-ter c.p.



Divieti	Descrizione
Vietato elargire, accordare, etc. fondi, finanziamenti, etc. a entità criminali	È vietato elargire, accordare, procacciare, anche indirettamente, fondi, finanziamenti, provvidenze o qualsiasi agevolazione di natura finanziaria a organismi associativi (di soggetti nazionali od esteri) per delinquere, anche facendo da ciò derivare un illecito vantaggio per la Società.
Vietato elargire, accordare, etc. fondi, etc. a partiti e organizzazioni politiche	È vietato elargire fondi , in forma diretta o indiretta, ovvero organizzare raccolte di contributi, donazioni, liberalità, o effettuare sponsorizzazioni o concedere agevolazioni creditizie a partiti e organizzazioni politiche, locali o internazionali, associazioni, comitati, al di fuori del pieno rispetto della normativa vigente in tema di finanziamento alle organizzazioni politiche.
Vietato operare triangolazioni internazionali o effettuare operazioni verso “Paesi terzi extra U.E. ad Alto Rischio”	È vietato, nelle operazioni e transazioni con Partners e soggetti Terzi che richiedono trasferimenti in valuta, anche in via telematica, operare triangolazioni internazionali o effettuare operazioni transfrontaliere di accredito/addebito di somme con istituti localizzati ed operativi in Paesi individuati dalla Commissione U.E come “Paese terzi extra U.E: ad Alto Rischio” o c.d. “offshore” ² .
Vietato aprire e/o mantenere c/c o “fondi neri”	È vietato, nelle operazioni e transazioni con Partners e soggetti Terzi comportanti trasferimenti in valuta, anche in via telematica, aprire e/o mantenere c/c, “fondi neri” o comunque non debitamente dichiarati alla Autorità competenti.
Utilizzare strumenti e conti anonimi o contanti per operazioni di importo rilevante	È vietato utilizzare strumenti e conti anonimi o contanti per operazioni che comportino il trasferimento di somme di importo oltre il limite di € 5.000 così come modificato dalla Legge di Bilancio n. 197/2022 o comunque oltre limite massimo stabilito dalla normativa in vigore al realizzarsi del trasferimento.
Vietato stipulare contratti o avere rapporti commerciali, etc., con soggetti che abbiano precedenti penali, etc.	È vietato stipulare contratti, avere rapporti commerciali, di collaborazione o di altro tipo con soggetti che abbiano precedenti penali o carichi pendenti noti alla Società in materia di criminalità organizzata, nonché di soggetti dei quali si presuma o si sospetti esistenza di vincolo associativo con finalità criminali.
Vietato svolgere operazioni di sponsorizzazione o liberalità senza	È vietato svolgere operazioni di sponsorizzazione o liberalità con terzi soggetti pubblici o privati, senza previa apposita autorizzazione da parte degli Organi competenti e relativa documentazione e tracciamento dei flussi finanziari.

² Si faccia riferimento alla Direttiva UE Antiriciclaggio 2018/843 e successivi aggiornamenti.



Divieti	Descrizione
autorizzazione	
Effettuare operazioni che abbiano ad oggetto merci, sostanze stupefacenti, etc. dei quali sia vietata importazione/esportazione	È vietato effettuare operazioni che possano, direttamente o indirettamente, realizzare, anche a titolo di concorso o agevolazione, e anche a soggetti beneficiari diversi dai formali titolari, il finanziamento di operazioni che abbiano ad oggetto merci, sostanze stupefacenti e psicotrope, materiali, armamenti anche da guerra dei quali sia vietata importazione/esportazione. È inoltre vietata la movimentazione di somme e fondi soggetti a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.

3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 24-ter d.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Gestione dei rapporti e relazioni con P.A. e con Authorities;
- Reporting;
- Rendicontazione;
- Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'HUB;
- Monitoraggio spese;
- Rendicontazione periodica dei costi al MUR;
- Rendicontazione periodica dell'attività scientifica al MUR;
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Controllo delle spese, anche a seguito delle Revisioni del MUR;
- Pianificazione operativa e controllo di gestione;
- Gestione Banche dati;



- Predisposizione di documenti (legali, amministrativi, fiscali) ed accesso ai dati dell’Agenzia delle Entrate e delle Authorities;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;
- Coordinamento delle attività degli Spoke all’interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell’HUB;
- Attività di comunicazione.

4. Presidi e Protocolli specifici

Con il fine di prevenire il possibile configurarsi dei reati presupposto di cui all’art. 24-ter D.Lgs. 231, sono definite le seguenti prescrizioni obbligatorie declinate per le attività ritenute sensibili ai reati in oggetto.

I Protocolli Specifici che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali sono qui di seguito riportati:

4.1. Presidio per la Prevenzione dell’Associazione per Delinquere

Obiettivo: Evitare la formazione o il supporto di gruppi organizzati finalizzati alla commissione di reati.

Procedura:

- **Controllo delle Relazioni Esterne:**
Ogni nuovo partner deve essere sottoposto a verifica preventiva (due diligence) tramite fonti pubbliche e database specializzati.
- **Segnalazione di Anomalie:**
I dipendenti devono segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento anomalo o sospetto.
- **Monitoraggio delle Attività Internazionali:**
Per progetti o collaborazioni con enti stranieri, verificare che le attività siano conformi alle normative locali e internazionali, documentando ogni fase del rapporto.

4.2. Presidio contro le Associazioni di Tipo Mafioso, anche Straniere

Obiettivo: Prevenire infiltrazioni mafiose e rapporti con soggetti legati alla criminalità organizzata.

Procedura:

- **Verifica dell’Identità dei Partner e dei Fornitori:**
Attenersi rigorosamente al *Regolamento per la costituzione di un albo di prestatori d’opera* per qualificare i fornitori. È obbligatoria la consultazione di certificati antimafia per collaborazioni superiori a specifiche soglie economiche.
- **Sensibilizzazione del Personale:**



Organizzare corsi periodici per informare i dipendenti sui segnali di infiltrazioni mafiose e sul corretto comportamento da adottare in caso di sospetti.

- **Tracciabilità Finanziaria:**

Garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari, privilegiando metodi di pagamento elettronici e documentando ogni transazione.

4.3. Presidio contro lo Scambio Elettorale Politico-Mafioso

Obiettivo: Evitare che dipendenti o rappresentanti di THE siano coinvolti in accordi illeciti per favorire candidati o partiti politici in cambio di benefici.

Procedura:

- **Divieto di Contributi Politici Illeciti:**

Qualsiasi donazione o supporto a campagne elettorali deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e conforme alle normative vigenti.

- **Monitoraggio dei Rapporti con Enti Pubblici e Politici:**

Documentare ogni incontro o contatto con rappresentanti politici, specificando il contesto e l'oggetto della discussione.

- **Segnalazione di Pressioni Illegittime:**

I dipendenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali richieste di supporto politico o tentativi di pressione da parte di terzi.



SEZIONE D

Reati societari

Art. 25- ter D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 individua i c.d. Reati societari tra i reati presupposto al verificarsi dei quali può definirsi una responsabilità penale amministrativa della persona giuridica. Successivamente, con la legge 69/2015, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, sono state apportate modifiche ed integrazioni all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001.

Per i reati societari è sempre prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca del prodotto o del profitto del reato, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterlo, oppure, in via subordinata, ove non sia possibile la confisca diretta, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

Tra i reati oggetto della presente Parte Speciale, si farà riferimento a quelle fattispecie che si ritengono rilevanti per THE, anche in considerazione della natura e della struttura organizzativa.

L'attività di *risk assessment*, svolta tramite intervista ai soggetti coinvolti ha permesso di individuare aree sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-ter. D.Lgs. 231/2001 ed ha evidenziato le operazioni e le attività a rischio e le funzioni connesse. L'elenco delle Attività sensibili sarà aggiornato in modo periodico con l'integrazione di nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

Obiettivo della presente sezione è definire, predisporre ed infine attuare, all'interno di THE, un sistema di principi di riferimento e di protocolli che, affiancati al Codice Etico, siano in grado di fornire le linee guida e gli strumenti necessari per una corretta gestione delle attività sensibili, assicurando la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti.

1. I reati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gpo al quale la stessa appartiene, in modo



FATTISPECIE DI REATO

concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art.2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gpo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (Art.2623 c.c.)

Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.)

Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a



FATTISPECIE DI REATO

querela della persona offesa.

Formattazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'Assemblea (Art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente



FATTISPECIE DI REATO

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gpi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. - modificato dal d.lgs. n. 38/2017)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.



FATTISPECIE DI REATO

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.):

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023 [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023])

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.



Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Correttezza, trasparenza e rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna	È obbligatorio tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché al rispetto dei Protocolli comportamentali, della normativa interna e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività di formazione del bilancio, nelle comunicazioni sociali, e in tutte le attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001.
Attenersi ai principi di ragionevolezza e prudenza	È obbligatorio, nelle attività di valutazione, stima e registrazione degli elementi economico-patrimoniali, attenersi ai principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando nella relativa documentazione i criteri utilizzati ed ogni altra informazione che ne garantisca correttezza e veridicità.
Rispetto delle Normative e dei Principi Contabili di Riferimento	È obbligatorio rispettare la normativa di legge (ordinaria, speciale, regolamentare di settore) ed i Principi contabili di riferimento al fine di preservare l'integrità ed effettività del patrimonio sociale, onde non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.
Vigilare sui processi di raccolta, conservazione ed elaborazione dati	È obbligatorio porre massima attenzione e accuratezza nelle fasi di acquisizione, archiviazione, custodia ed elaborazione della documentazione (sia in forma cartacea che informatica o telematica) e delle informazioni sociali, nonché di quella riguardante beni posseduti o amministrati per conto di terzi.
Tutelare l'integrità ed effettività del patrimonio sociale	È obbligatorio osservare tutte le norme previste dalla legge (ordinaria, speciale, regolamentare di settore) a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale, onde non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale coinvolti.
Garantire la tenuta delle riunioni degli Organi societari	È obbligatorio provvedere allo svolgimento di qualsivoglia incombenza, adempimento e formalità necessari a garantire la regolare e tempestiva tenuta delle riunioni degli Organi societari.
Regolare funzionamento degli Organi societari	È obbligatorio assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari e la libera e corretta formazione della volontà assembleare, anche garantendo ed agevolando forme di controllo interno sulla gestione sociale e fornendo in anticipo, rispetto alle riunioni di approvazione, il progetto di bilancio e gli altri documenti contabili su cui



Obblighi	Descrizione
	si richiama espressione di voto.
Rispetto delle funzioni e dei poteri	È obbligatorio svolgere le proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti e delle proprie competenze con obbligo di riporto al proprio superiore gerarchico di quanto svolto.
Segregazione dei compiti	È obbligatorio definire e rispettare una idonea segregazione dei compiti tra chi effettua le operazioni, chi tiene la contabilità e chi effettua il relativo controllo.
Tracciabilità nell'Erogazione del Compenso	È obbligatorio utilizzare un sistema tracciabile per l'erogazione dei compensi, di acconti e rimborsi, con controllo di esattezza e tempestività delle prestazioni e ricezione di regolare fattura.
Tracciabilità dei dati	È obbligatorio vigilare e garantire la corretta tracciabilità della trasmissione dei dati e dei documenti aziendali, da realizzarsi con supporto informatico e/o cartaceo.
Conservazione della documentazione	È obbligatorio, nell' svolgimento delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze, assicurare la produzione, archiviazione e conservazione di tutta la documentazione correlata (cartacea o su supporto informatico o telematico).
Attività di formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione aggiornata per gli esponenti aziendali coinvolti nei processi identificati come sensibili rispetto ai reati ex art. 25-ter D.Lgs. 231/2001.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio, in caso di verificarsi di una delle fattispecie di reato contemplate, o anche solo in caso di sospetto, fare tempestiva segnalazione tramite il canale e le modalità individuate dalla Società.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Vietato rappresentare o trasmettere dati falsi o incompleti	È vietato rappresentare o trasmettere dati falsi, incompleti, o comunque non rispondenti alla realtà o non aggiornati da utilizzare nelle attività di elaborazione e rappresentazione in bilanci, relazioni, report e rendicontazioni, o altre comunicazioni sociali riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Vietato omettere dati	È vietato omettere dati e informazioni riguardanti la situazione



Divieti	Descrizione
e informazioni	economica, patrimoniale e finanziaria imposti per legge.
Vietato fornire informazioni fuorvianti	È vietato fornire informazioni fuorvianti, o comunque porre in essere azioni con detto fine, con riferimento alla reale ed effettiva condizione della Società e della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Vietata la creazione di disponibilità extracontabili	È vietato mettere in atto azioni e/o operazioni al fine di determinare disponibilità extracontabili, anche tramite fatture per operazioni inesistenti emesse da soggetti terzi, ovvero determinare “fondi neri” o “contabilità parallele”.
Vietato effettuare spese non previste o autorizzate	È vietato effettuare spese, anche di rappresentanza, che prescindano dagli obiettivi di Progetto dell’Hub o che non espressamente previste nel budget di periodo approvato e non formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa interna
Vietato alterare o distruggere documenti	È vietato porre in essere azioni o comportamenti che alterino o distruggano documenti e informazioni finanziarie e contabili disponibili, anche in rete, anche attraverso accessi non autorizzati.
Vietato restituire conferimenti o liberare dall’obbligo di eseguirli	Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, è vietato restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’eseguirli.
Vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni	È vietato provocare danno ai creditori tramite riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni che violino le disposizioni di legge a tutela dei creditori stessi.
Vietato determinare aumenti fittizi di capitale	È vietato realizzare formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
Vietato simulare la maggioranza in Assemblea	È vietato, attraverso atti simulati o fraudolenti, determinare la maggioranza in Assemblea.
E vietato compiere atti di gestione in posizione di conflitto di interessi	È vietato assumere determinazioni, o compiere atti di gestione sociale in posizione di conflitto d’interessi, ovvero ometterne la comunicazione ex art. 2391 c.c., producendo possibili effetti pregiudizievoli di natura economica, patrimoniale o d’immagine per la Società.
Vietato distribuire utili	È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite



Divieti	Descrizione
	con utili, che per legge non possano essere distribuiti.
Vietato mettere in atto operazioni straordinarie non conformi alla legge	È vietato mettere in atto operazioni straordinarie prive di registrazione in conformità alla legge, ovvero mancanti di legittimità, autorizzazione e verificabilità.
Vietato di porre in essere rapporti con soggetti sospetti	È vietato instaurare rapporti con società o soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre al rischio di commissione, o di mero concorso, di associazione a delinquere, di finanziamento al terrorismo o riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Vietato porre in essere comportamenti che ostacolino le attività di controllo e di revisione	È vietato porre in essere comportamenti, anche tramite l'occultamento di documento o l'uso di altri mezzi fraudolenti, che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Sindaco Unico.
Vietato occultare o distruggere documentazione	È vietato occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa alle attività individuate dalla presente Parte Speciale.

Con specifico riferimento al reato di "Corruzione tra privati", sono individuati i seguenti divieti di comportamento generale in capo agli Organi Sociali e a Dipendenti e Consulenti nell'ambito delle funzioni dagli stessi svolte:

Divieti	Descrizione
Vietato mettere in atto favoritismi o azioni che generino vantaggi a singoli	È vietato tenere azioni o comportamenti che possano anche solo manifestarsi quali pratiche di corruzione, favoritismi illegittimi, ovvero che possano generare privilegi o vantaggi per sé e/o altri soggetti.
Vietato distribuire omaggi o regali	Al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico, è vietata la distribuzione di omaggi e regali che non configuri come normale pratica commerciale e di cortesia o comunque volta ad ottenere trattamenti di favore nello svolgimento di qualsivoglia attività aziendale.
Vietata corrispondere compensi senza	È vietato corrispondere compensi al di fuori di quanto giustificato dal tipo di incarico assegnato e/o dalla prassi.



Divieti	Descrizione
giustificazione	
Vietato ripartire utili o acconti	Al di fuori di quanto previsto per legge, è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili.
Vietato acquistare o sottoscrivere azioni con lesione all'integrità del capitale sociale	Fuori dai casi di legge, è vietato acquistare o sottoscrivere azioni della società o di partecipare con lesione dell'integrità del capitale sociale.

3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25- ter del d.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Dipendenti;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Gestione dei rapporti e relazioni con P.A. e con Authorities;
- Reporting;
- Rendicontazione;
- Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'HUB;
- Monitoraggio spese;
- Rendicontazione periodica dei costi al MUR;
- Rendicontazione periodica dell'attività scientifica al MUR;



- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Controllo delle spese, anche a seguito delle Revisioni del MUR;
- Pianificazione operativa e controllo di gestione;
- Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo;
- Gestione Banche dati;
- Predisposizione di documenti (legali, amministrativi, fiscali) ed accesso ai dati dell’Agenzia delle Entrate e delle Authorities;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;
- Coordinamento delle attività degli Spoke all’interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell’HUB;

4. Presidi e Protocolli specifici

Con il fine di prevenire il possibile configurarsi dei reati presupposto di cui all’art. 25-ter D.Lgs. 231, sono definite le seguenti prescrizioni obbligatorie declinate per le attività ritenute sensibili ai reati in oggetto.

I Protocolli Specifici che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali sono qui di seguito riportati:

4.1. Presidio per la Redazione e la Comunicazione dei Documenti Sociali

Obiettivo: Garantire la trasparenza e la correttezza delle comunicazioni sociali e prevenire ostacoli al controllo.

Procedura:

- Ogni documento contabile o finanziario deve essere redatto seguendo le disposizioni normative vigenti e le linee guida interne.
- Sottoporre a verifica e approvazione delle figure e degli organi preposti le comunicazioni sociali prima della loro divulgazione.
- Conservare in modo ordinato e sistematico tutta la documentazione a supporto delle voci di bilancio.
- Garantire che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti nei termini stabiliti, con la collaborazione delle funzioni competenti, al fine di assicurare la correttezza e la veridicità del risultato, nonché la condivisione dello stesso.
- Verificare con periodicità che la gestione dei processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società siano adeguati, funzionali ed aggiornati.



- Verificare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento.
- Il Revisore Unico deve avere accesso completo ai dati e ai documenti aziendali per l'espletamento delle loro funzioni di controllo.
- Il progetto di bilancio e delle situazioni contabili infrannuali devono essere presentate per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

4.2. Presidio per la Gestione del Capitale e dei Conferimenti

Obiettivo: Prevenire operazioni illecite relative al capitale sociale.

Procedura:

- Ogni aumento di capitale, conferimento o restituzione deve essere approvato dagli organi societari competenti e documentato.
- È vietata qualsiasi operazione che possa simulare l'incremento del capitale sociale senza un effettivo apporto patrimoniale.
- Effettuare un controllo sull'origine e la destinazione dei conferimenti con ausilio dei Consulenti competenti in materia.

4.3. Presidio per la Protezione dei Creditori

Obiettivo: Garantire che le operazioni aziendali non pregiudichino i diritti dei creditori.

Procedura:

- Ogni operazione straordinaria (fusioni, scissioni, riduzioni del capitale) deve essere preceduta da un'analisi dettagliata degli impatti finanziari sui creditori.
- Prima di ogni operazione, richiedere il parere del revisore e del consulente di riferimento per verificare la conformità normativa e l'assenza di rischi per i creditori.
- Garantire la trasparenza delle operazioni attraverso una puntuale comunicazione ai creditori.

4.4. Presidio per la Conduzione delle Assemblee e delle Delibere

Obiettivo: Prevenire manipolazioni delle decisioni assembleari.

Procedura:

- Documentare le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, gli interventi, le comunicazioni e le valutazioni espresse durante le assemblee degli organi di Governance;
- Fornire con anticipo ragionevole rispetto alla data della riunione i documenti relativi alle operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o, comunque i documenti relativi alle operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico debbano esprimere un parere;
- È vietato qualsiasi comportamento che possa influenzare illecitamente la volontà dei soci.



- Il verbale delle assemblee deve essere firmato dal presidente e dal segretario e inviato agli organi di controllo interni.
-

4.5. Presidio per la Collaborazione con le Autorità di Vigilanza

Obiettivo: Garantire una piena collaborazione con le autorità pubbliche di vigilanza.

Procedura:

- Rispondere tempestivamente e con precisione a ogni richiesta delle autorità di vigilanza.
 - Fornire tutta la documentazione richiesta senza omissioni o ritardi.
 - Ogni interazione con le autorità deve essere registrata e conservata per eventuali verifiche future.
-

4.6. Presidio Anticorruzione tra Privati

Obiettivo: Evitare fenomeni di corruzione nelle relazioni con soggetti privati.

Procedura:

- Adottare e operare nel rispetto del Codice Etico che preveda il divieto di ogni forma di corruzione ed attività di sensibilizzazione dei dipendenti tramite corsi di formazione specifici.
- Ogni decisione relativa a contratti o collaborazioni con soggetti privati deve essere documentata e sottoposta a verifica interna; la scelta di consulenti, collaboratori deve essere condotta nel rispetto del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione”.
- Nelle attività di selezione e gestione del Personale seguire la rispettiva procedura “Regolamento per il reclutamento del personale da inquadrare nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato”.
- È obbligatorio segnalare immediatamente all’OdV eventuali tentativi di corruzione, anche tra privati.



SEZIONE E

Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei reati commessi contro la personalità individuale.

L'art. 5 della L. n. 228/2003 ha introdotto all'interno del D.Lgs. 231 l'art. 25-quinquies del D.Lgs. il tema delle misure contro la tratta delle persone, ed ha previsto la definizione ed applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni coinvolte nella commissione di delitti contro la personalità individuale.

Nel corso degli anni si sono succedute integrazioni e, in particolare, con la L. 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" sono state introdotte alcune novità in materia di contrasto al "Caporalato".

Il reato di "Caporalato" è divenuto dunque rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, se commesso nell'interesse o vantaggio dell'impresa da parte di soggetto sia in posizione apicale che subordinato, costituisce presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente con le conseguenti sanzioni interdittive e pecuniarie previste

È opportuno precisare come la commissione dei reati presupposto individuati dall'art. 25-quinquies rappresenta un rischio marginale per la società per assenza di "interesse" o "vantaggio" della stessa in caso di commissione da parte degli eventuali soggetti, apicali o subordinati, agenti.

Si ritiene che i profili di maggiore rischio siano da rinvenire con riferimento ai casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi, anche tramite finanziamento e/o gestione di risorse finanziarie di soggetti che pongano in essere le attività di reato previste dall'art. 25-quinquies. Affinché si tratti di concorso nel reato è necessario che la condotta costituisca agevolazione del fatto delittuoso e che il soggetto agente sia consapevole della finalità illecita del soggetto terzo.

Occorre porre attenzione ad evitare ogni forma di violazione dei diritti fondamentali, di lesione della dignità umana e di sfruttamento della persona anche lungo tutta la catena di fornitura.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è definire, predisporre ed infine attuare un sistema di principi di riferimento e di protocolli che, affiancati al Codice Etico, siano in grado di fornire le linee guida e gli strumenti necessari per una corretta gestione delle attività sensibili, assicurando la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti.

Ciò premesso, l'attività di *risk assessment*, svoltasi tramite intervista ai soggetti coinvolti ha permesso di individuare aree sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs.231/2001 ed ha evidenziato le operazioni e le attività a rischio di commissione di reato.



L'elenco delle Attività sensibili sarà aggiornato in modo periodico al fine di integrarlo con nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

1. I delitti di cui all'art. 25-quinquies D.LGS. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici (2) ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove



FATTISPECIE DI REATO

il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (Art. 600 quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di



FATTISPECIE DI REATO

navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (Art. 609 – undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici (2), è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;



FATTISPECIE DI REATO

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettagliati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Correttezza, trasparenza e rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna	È obbligatorio tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché al rispetto dei Protocolli comportamentali, della normativa interna e dei principi contenuti nel Codice Etico, in tutte le attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001.
Rispettare criteri di imparzialità, correttezza e rispetto della personalità individuale	È obbligatorio operare nel rispetto dei criteri di imparzialità, correttezza, rispetto della personalità individuale e dei diritti della persona.
Presidiare i rischi legati all'attività aziendale	È obbligatorio, per i soggetti incaricati, presidiare i rischi legati allo svolgimento delle attività aziendali e rispettare le prescrizioni di comportamento e le modalità di svolgimento delle funzioni ad esse attribuite così come previste dalla normativa interna.
Conoscere e rispettare le misure in materia di gestione del personale	È obbligatorio, conoscere e rispettare le misure in materia di gestione del personale e di sicurezza sul lavoro, anche da parte di società appaltatrici e sub-appaltatrici, al fine di evitare e prevenire qualsiasi forma di sfruttamento dei lavoratori.
Monitorare le	È obbligatorio monitorare e valutare periodicamente le condizioni di



Obblighi	Descrizione
condizioni di lavoro	lavoro
Rispettare la normativa e i CCNL	È obbligatorio verificare il rispetto delle normative sul lavoro e dei contratti collettivi nazionali e locali, con particolare attenzione ai lavoratori coinvolti nelle catene di approvvigionamento e appalti.
Garantire adeguato e completo flusso informativo all'OdV	È obbligatorio garantire adeguato e completo flusso informativo all'OdV per il compimento degli opportuni accertamenti.
Attività di formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione aggiornata per gli esponenti aziendali coinvolti nei processi identificati come sensibili rispetto ai reati ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio, in caso di verificarsi di una delle fattispecie di reato contemplate, o anche solo in caso di sospetto, fare tempestiva segnalazione tramite il canale e le modalità individuate dalla Società.
Implementare un sistema di whistleblowing	È obbligatorio promuovere un ambiente di lavoro trasparente e rispettoso, incentivando i lavoratori a segnalare eventuali abusi o irregolarità attraverso l'implementazione di un sistema di whistleblowing

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Divieto di commettere il reato	È vietato porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001.
Divieto di collaborazione	È vietato collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
Divieto di impiegare personale non regolarmente assunto	È vietato impiegare personale non regolarmente assunto o con contratti di lavoro irregolari, sia direttamente sia attraverso terzi.
Divieto di tollerare comportamenti vessatori, discriminatori, etc.	È vietato tollerare comportamenti vessatori, discriminatori, intimidatori o coercitivi nei confronti dei lavoratori, sia a livello fisico che psicologico.
Divieto di accordarsi	È vietato stipulare accordi con intermediari illeciti o soggetti coinvolti in



Divieti	Descrizione
con intermediari illeciti, etc.	pratiche di caporalato o sfruttamento lavorativo.
Divieto di limitare la libertà personale o di movimento	È vietato trattenere documenti personali dei lavoratori (come passaporti, carte d'identità, ecc.), o di limitare in qualsiasi forma la loro libertà personale o di movimento.
Divieto di sfruttamento e non rispetto degli standard retributivi	È vietato instaurare rapporti di lavoro in condizioni di sfruttamento o con retribuzioni inferiori rispetto agli standard previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
Divieto di collaborare con fornitori e appaltatori che non rispettano diritti e normativa sui lavoratori	È vietato assegnare incarichi a fornitori e appaltatori che non rispettino i diritti dei lavoratori o che abbiano una storia documentata di pratiche illegali in materia di lavoro.
Divieto di impiego di lavoro minorile	È vietato impiegare forme di lavoro minorile o forzato .
Divieto di sfruttamento di situazioni di bisogno o vulnerabilità	È vietato approfittare di condizioni di necessità, vulnerabilità o dipendenza di un individuo, inducendolo a svolgere attività o prestazioni che non svolgerebbe in condizioni normali, causando così un danno alla sua dignità e libertà.

3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici.



Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Gestione Banche dati;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell'HUB;

4. Presidi e Protocolli specifici

Presidio per la Prevenzione dell'Intermediazione Illecita e dello Sfruttamento del Lavoro

Obiettivo: Prevenire pratiche di sfruttamento lavorativo e garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità e dei diritti dei lavoratori.

4.1. Verifica della Filiera di Approvvigionamento e Contratti con Terze Parti

Procedura:

- Effettuare una due diligence sui fornitori, appaltatori e subappaltatori, con particolare attenzione alla verifica del rispetto delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi nazionali (CCNL).
 - Includere nei contratti con fornitori e partner una clausola etica, che li obblighi al rispetto delle norme in materia di lavoro, con la possibilità di risoluzione in caso di violazioni.
 - Monitorare regolarmente l'attività dei fornitori attraverso audit e verifiche periodiche.
-

4.2. Reclutamento e Gestione del Personale Interno

Procedura:

- Seguire rigorosamente il Regolamento per il reclutamento del personale adottato da THE, garantendo che ogni assunzione avvenga nel rispetto della normativa vigente.
 - Mantenere una documentazione completa e trasparente di tutti i contratti di lavoro, registrando orari, retribuzioni e condizioni contrattuali per ciascun dipendente.
 - Assicurare che tutte le posizioni lavorative siano regolarmente monitorate per evitare carichi di lavoro eccessivi o condizioni di lavoro non conformi.
-

4.3. Sensibilizzazione e Formazione dei Dipendenti

Procedura:



- Organizzare sessioni di formazione periodica per il personale, con focus sui diritti dei lavoratori, il contrasto allo sfruttamento e le norme etiche dell'azienda.
 - Distribuire il Codice Etico aziendale aggiornato, che specifichi le politiche di THE in materia di prevenzione dello sfruttamento del lavoro.
-

4.4. Canali di Segnalazione e Whistleblowing

Procedura:

- Il Canale di segnalazione anonima consente ai dipendenti o a terze parti di denunciare in sicurezza sospetti di sfruttamento del lavoro o altre violazioni.
-

4.5. Monitoraggio e Controllo delle Condizioni di Lavoro

Procedura:

- Effettuare controlli periodici per verificare che i lavoratori operino in condizioni di sicurezza e dignità, rispettando l'orario di lavoro e le pause.



SEZIONE F

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001 richiama gli articoli 589 e 590, comma III, del codice penale, e prevede sanzioni per chiunque, per negligenza, provochi rispettivamente la morte di una persona o le arrechì lesioni personali gravi o gravissime.

Per "**lesione**" si intende il complesso degli effetti patologici che costituiscono una malattia, cioè le alterazioni organiche e funzionali derivanti da un'azione violenta. Una lesione è considerata grave se la malattia mette in pericolo la vita della vittima, richiede un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, o provoca un indebolimento permanente delle funzioni di un senso o di un organo. Una lesione è considerata gravissima se la condotta provoca una malattia probabilmente irreversibile o ha conseguenze permanenti non curabili, come la perdita totale di un senso o di un arto, la capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo, o deforma o deturpa il volto della vittima.

L'evento dannoso, che sia una lesione grave o gravissima o la morte, può essere causato sia da un comportamento attivo (l'agente compie un'azione che danneggia l'integrità di un'altra persona) che da un'omissione (l'agente non impedisce un evento dannoso del quale ha il dovere giuridico di impedire). Il datore di lavoro è considerato il garante dell'integrità fisica e morale dei lavoratori e ha il dovere di vigilare sulla sicurezza sul lavoro.

I reati di cui agli art. 580 e 590 c.p. rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commessi con colpa. La colpa può essere generica, violando norme di condotta stabilite socialmente basate sulla diligenza, prudenza e competenza, o specifica, violando norme di condotta derivate dall'esperienza pratica e poi formalizzate in leggi o regolamenti.

Questo rappresenta una differenza significativa rispetto ai criteri soggettivi previsti per altre figure delittuose, che richiedono il dolo.

Secondo il Decreto Legislativo 231/2001, la condotta lesiva che costituisce omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime deve essere aggravata dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'implementazione del Modello, si devono considerare:

Standard Minimi di Sicurezza:

- Il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto.

Adozione di Standard di Sicurezza:

È necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza che:

- Eliminino o riducano al minimo ogni rischio di infortunio e malattia.



- Siano conformi alla miglior tecnica e scienza conosciute, tenendo conto delle particolarità del lavoro.

Responsabilità del Lavoratore:

Il comportamento del lavoratore infortunato può implicare responsabilità per la persona fisica o l'ente. La responsabilità del lavoratore sussiste quando il comportamento del lavoratore è attribuibile alla mancanza o all'insufficienza delle misure di sicurezza che avrebbero potuto prevenire l'evento dannoso.

L'esclusione della responsabilità avviene solo se il comportamento del lavoratore è eccezionale, anomalo o eccessivo rispetto al normale svolgimento del lavoro, alle direttive organizzative ricevute e alla prudenza comune.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i lavoratori subordinati, ma tutte le persone che, con qualsiasi tipologia contrattuale (anche senza retribuzione, es. volontari), prestino attività per conto del datore di lavoro, nonché infine anche tutti i terzi che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Riguardo agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 che possono influenzare la responsabilità di THE, si evidenzia che il D.L. 146/2021, convertito con la L. 215/2021, ha introdotto le seguenti disposizioni:

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (Art. 18) di individuare il preposto;

Obblighi del Preposto (Art. 19):

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori o dei volontari dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Vigilare sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali e intervenire in caso di comportamenti non conformi.
- Interrompere l'attività del lavoratore in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza.
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente eventuali non conformità rilevate durante la vigilanza.

Obblighi Legati ai Contratti d'Appalto o d'Opera o di Somministrazione (Art. 26):

- L'obbligo per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di comunicare al datore di lavoro committente il personale designato come preposto.

1. I reati di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.



FATTISPECIE DI REATO

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. (comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016)]*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

a condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

* Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (periodo soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. f), L. 23.3.2016 n. 41, pubblicata in G.U. 24.3.2016 n. 70)].

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



2. Principi generali di comportamento

THE considera la sicurezza dei luoghi di lavoro un valore da tutelare in modo assoluto facendo ricorso alle indicazioni provenienti dalle più avanzate acquisizioni della scienza e dell'esperienza del momento e si pone come obiettivo – al cui raggiungimento sono finalizzate le disposizioni contenute nella presente Parte speciale – quello di annullare o comunque di contenere i rischi per la vita e/o per l'integrità fisica derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa. Ciascuno, secondo le proprie attribuzioni e competenze, è tenuto a collaborare al raggiungimento di detto obiettivo. THE pretende, a tal fine, il rispetto da parte del soggetto che ricopre il ruolo di Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 lett. b), Testo unico, dei dirigenti, dei preposti, dei responsabili dei servizi acquisti e manutenzione, dei lavoratori e di tutti coloro che svolgano, a qualunque titolo, attività per conto della medesima, il rispetto della normativa antinfortunistica e delle prescrizioni ivi contenute nonché dei documenti che ne costituiscono parte integrante (in primis il Documento di valutazione dei rischi, ex art. 28 Testo unico). Le violazioni della normativa antinfortunistica e delle prescrizioni inserite nella presente Parte speciale, al pari di quelle inserite nel Modello organizzativo e nei documenti che lo integrano, vengono sanzionate, fatta salva l'eventuale responsabilità civile, amministrativa e/o penale, in via disciplinare in base a quanto previsto dalle disposizioni del sistema disciplinare, alle quali si fa espresso rinvio.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettagliati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi da rispettare a carico dei soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza

La presente Parte speciale prevede l'obbligo a carico dei soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'organigramma aziendale di:

Obblighi	Descrizione
Sicurezza e salute personale	Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella degli altri sul luogo di lavoro. Osservare le disposizioni e istruzioni date dal datore di lavoro e dai responsabili per la sicurezza. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza e segnalare



Obblighi	Descrizione
	la propria mancanza di competenza o esperienza nell'utilizzo.
Segnalazione e intervento	Segnalare al datore di lavoro o ai responsabili della sicurezza le deficienze o condizioni di pericolo. Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza senza autorizzazione. Non compiere operazioni o manovre pericolose o al di fuori delle proprie competenze.
Adempimento normativo	Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. Contribuire all'adempimento degli obblighi imposti dalle autorità competenti per tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori. Adottare una condotta trasparente e collaborativa durante gli accertamenti ispettivi da parte degli enti preposti al controllo.
Gestione delle interferenze e promozione della cultura della sicurezza	Favorire e promuovere l'informazione e la formazione interna sui rischi, misure di prevenzione, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
Uso di dispositivi di protezione o violare disposizioni sulla sicurezza	Utilizzare i dispositivi di protezione individuale o collettivi e rispettare delle istruzioni fornite dai responsabili per la sicurezza.
Partecipare a corsi di formazione sull'uso di attrezzature	Partecipazione a corsi formativi volti ad istruire sull'utilizzo di impianti, macchinari o dispositivi.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieto	Descrizione
Divieto di porre in essere comportamenti che integrino reati	Comportamenti individuali o collettivi che, direttamente o indirettamente, possono configurare reati previsti dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001
Divieto di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti	Comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possono mettere a rischio la sicurezza all'interno del luogo di lavoro.
Divieto di porre in essere comportamenti che potenzialmente possano	Azioni che, sebbene non configurino di per sé reati, potrebbero potenzialmente evolversi in comportamenti illeciti.



Divieto	Descrizione
diventare reato	
Divieto di svolgere attività lavorative senza adeguata formazione o istruzioni	Eeguire compiti lavorativi senza aver ricevuto previamente istruzioni appropriate sulle modalità operative o senza aver partecipato a corsi di formazione.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, infortuni (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Infine, il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro è rafforzato dall'impegno pieno e costante impegno da parte di THE del rispetto, nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei principi e valori fondamentali previsti nel Codice Etico.

Di seguito si riporta una descrizione delle attività di valutazione e stima del rischio con eventuale, se necessario, loro aggiornamento:

2.1 La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

Spetta al Datore di Lavoro, coadiuvato da consulenti esterni competenti nel settore degli infortuni e della sicurezza su lavoro, sottoporre ad analisi tutte le attività svolte sia all'interno dell'ente che all'esterno, nonché le attività svolte da terzi che possano interferire con le proprie attività (appaltatori), al fine di individuare i pericoli presenti e gli aspetti organizzativi ed operativi che possono influire significativamente sulla sicurezza sul lavoro. Detta valutazione dei rischi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 Testo unico e deve riguardare i rischi per la salute e per la sicurezza:

a) segnatamente, dei lavoratori, ivi compresi anche quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi;

b) in generale, di tutti coloro (visitatori compresi) che si trovino legittimamente all'interno dell'ente e che possano subire pregiudizio dalle attività poste in essere sotto il controllo, diretto o indiretto, della società. Nello svolgimento di tale valutazione il Datore di lavoro è coadiuvato dal Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, che coordina detta attività, dagli altri addetti del servizio, e con la collaborazione del Medico competente e delle imprese esterne operanti nell'insediamento o presso le quali si reca il personale dell'ente. Prima di procedere alla valutazione del rischio il Datore di lavoro, personalmente, provvede alla consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I processi lavorativi vengono scomposti in fasi elementari, vengono individuate le fonti e le situazioni pericolose e valutati i rischi.



Nella valutazione del rischio devono essere considerati i seguenti aspetti:

- la natura routinaria o meno dell'attività tenendo conto della frequenza e della prevedibilità degli eventi;
- le attività compiute da tutte le persone coinvolte che hanno accesso al luogo di lavoro, compresi dipendenti di appaltatori e visitatori autorizzati;
- i comportamenti individuali, le capacità dei singoli e tutti gli altri fattori umani che possono influenzare il rischio;
- ogni tipo di rischio esterno all'insediamento aziendale che potrebbe influire negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
- i rischi creati dalle attività di soggetti vicini all'insediamento produttivo della società;
- le infrastrutture, attrezzature, materiali, materie prime, strumenti e rifiuti presenti all'interno dell'ente;
- l'impatto che ogni cambiamento nell'organizzazione, nelle attività o negli strumenti ha o potrebbe avere sul rischio;
- le modifiche, anche temporanee, nel sistema di gestione della sicurezza e come influenzano il rischio;
- la conformità a tutti gli adempimenti legali relativi alla valutazione del rischio e all'implementazione dei controlli necessari;
- le caratteristiche dei luoghi di lavoro, le procedure, le attrezzature e l'organizzazione del lavoro, considerando anche l'adattabilità alle capacità dei lavoratori.

2.2 La stima del rischio

La valutazione del rischio rappresenta un processo fondamentale per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Al fine di effettuare una completa e accurata valutazione, è essenziale considerare diversi fattori:

- a) **Gravità del danno potenziale:** riguarda la natura e l'entità del danno che potrebbe verificarsi in caso di incidente o esposizione al rischio. La valutazione deve tener conto dei potenziali danni fisici, psicologici o materiali;
- b) **Frequenza di manifestazione del pericolo:** occorre considerare quanto frequentemente il pericolo si manifesta o la durata dell'esposizione al rischio. Questo influisce sulla probabilità di un incidente o di danni alla salute nel tempo;
- c) **Presenza ed efficacia delle misure di prevenzione:** riguarda l'efficacia delle misure preventive adottate per ridurre il rischio. Le misure preventive possono essere di diversi tipi, come quelle collettive (ad esempio, dispositivi di protezione collettiva), individuali (ad esempio, equipaggiamento di protezione individuale), e possono riguardare aspetti tecnici, organizzativi o procedurali;



- d) **Addestramento lavorativo impartito:** occorre valutare il livello di preparazione e competenza dei lavoratori per affrontare situazioni di rischio. Questo include anche la formazione dei lavoratori interinali o temporanei, nonché la formazione specifica per attività in appalto;
- e) **Formazione:** una adeguata formazione alla sicurezza è essenziale per garantire che i lavoratori siano consapevoli dei rischi e delle procedure da seguire per prevenirli o gestirli in modo sicuro.
- f) **Esperienza aziendale sulla manifestazione del singolo rischio:** l'esperienza passata dell'azienda nel gestire e affrontare specifici rischi può fornire preziose informazioni per valutare e mitigare i rischi futuri;
- g) **Novità dell'attività in esame:** in caso di introduzione di una nuova attività o di modifiche significative, occorre valutare come queste possano interagire con l'ambiente di lavoro esistente e con i rischi già presenti;
- h) **Coerenza delle procedure lavorative con gli obiettivi di prevenzione:** le procedure lavorative devono essere in linea con gli obiettivi di prevenzione dei rischi. È importante che le procedure siano chiare, comprensibili e praticabili per tutti i lavoratori, e che favoriscano una cultura della sicurezza sul luogo di lavoro.

2.3 L'aggiornamento della valutazione dei rischi

- a) **Modifiche legislative o regolamentari o accordi volontari:** ogni cambiamento nelle normative di settore, leggi o accordi volontari impone una revisione della valutazione dei rischi per garantire la conformità alle nuove disposizioni.
- b) **Modifiche significative nel processo produttivo o nell'organizzazione del lavoro:** qualsiasi alterazione rilevante nei processi produttivi o nell'organizzazione del lavoro, che possa influire sulla salute e sicurezza dei lavoratori, richiede una valutazione aggiornata.
- c) **Risultati del sistema di monitoraggio:** i dati raccolti attraverso il sistema di monitoraggio vengono attentamente esaminati per identificare eventuali nuovi rischi o cambiamenti nelle condizioni esistenti.
- d) **Livello di tecnologia, prevenzione e protezione:** l'avanzamento tecnologico, così come le nuove metodologie di prevenzione e protezione, sono considerati nel riesame per mantenere standard elevati di sicurezza sul luogo di lavoro.
- e) **Infortuni con assenza dal lavoro:** gli incidenti che causano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno aggiuntivo rispetto al giorno dell'evento sono analizzati per identificare cause, prevenire recidive e apportare correzioni necessarie.
- f) **Risultati della sorveglianza sanitaria:** i risultati della sorveglianza sanitaria sono presi in considerazione per identificare possibili impatti sulla salute dei lavoratori e adottare misure preventive o correttive adeguate.



3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ai sensi del Testo unico compete al Datore di Lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante tali materie.

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici
- Medico competente (esterno);
- RSSP (esterno)

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Rilevazione, valutazione rischi, redazione, aggiornamento, a cura del Datore di lavoro (DVR, DUVRI);
- Monitoraggio e budgeting delle spese;
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Pianificazione operativa e controllo di gestione;
- Gestione del Personale;
- Gestione delle verifiche, ispezioni e controlli e accertamenti da parte delle Autorità
- Gestione Banche dati;
- Predisposizione di documenti (legali, amministrativi, fiscali) ed accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate e delle Authorities;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;



- Coordinamento delle attività degli Spoke all'interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell'HUB;
- Attività di formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

4. Presidi e Protocolli specifici

Ai sensi dell'art. 28 del Testo unico, THE adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

La politica dell'Ente in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi.

Le linee d'azione generali della società devono essere orientate ad un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione".

Tutte le Strutture della società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti. In particolare, le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree per le quali THE, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del Testo unico.

Il programma di miglioramento è esposto nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di emissione della presente Parte Speciale, che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda. Vengono quindi individuate le aree / attività / mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti di THE. In particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi della società definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed elencati nella presente Parte Speciale.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i "protocolli" di controllo adottati dall'ente per evitare che tali reati possano effettivamente verificarsi. In generale, nell'ambito delle attività svolte da THE i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti:



4.1. Presidio per la Sicurezza sul Lavoro

Obiettivo: Garantire la piena conformità alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenire incidenti che possano causare danni ai lavoratori.

Procedura:

a) Valutazione dei Rischi e Redazione del DVR

- Assicurarsi che il *Documento di Valutazione dei Rischi* (DVR) sia redatto e costantemente aggiornato in conformità alle normative vigenti.
- Identificare tutti i rischi legati alle attività lavorative, con particolare attenzione agli ambienti di lavoro, attrezzature e procedure operative.
- Il DVR deve essere rivisto almeno una volta all'anno o in occasione di modifiche significative nell'organizzazione del lavoro o nelle attrezzature utilizzate.

b) Formazione e Informazione del Personale

- Programmare sessioni periodiche di formazione obbligatoria per i dipendenti, adeguate ai rischi specifici delle mansioni svolte.
- Garantire che ogni lavoratore riceva istruzioni chiare e dettagliate sui protocolli di sicurezza e sulle procedure operative da seguire.
- Documentare la partecipazione ai corsi di formazione e conservare i relativi attestati.

4.2. Presidio per la Gestione delle Emergenze

Obiettivo: Ridurre al minimo il rischio di danni derivanti da situazioni di emergenza.

Procedura:

a) Piano di Emergenza ed Evacuazione

- Redigere e aggiornare un *Piano di Emergenza ed Evacuazione* (PEE), conforme alla normativa, che specifichi le procedure da seguire in caso di incendio, terremoto, o altri eventi critici.
- Garantire che il piano sia comunicato a tutti i dipendenti e che vengano svolte esercitazioni periodiche.

b) Presenza di Dispositivi di Sicurezza

- Verificare la presenza e il corretto funzionamento di dispositivi di sicurezza come estintori, allarmi antincendio, uscite di emergenza, e kit di pronto soccorso.
- Nomina e formazione di figure chiave come addetti antincendio e primo soccorso.

4.3. Presidio di Monitoraggio e Segnalazione

Obiettivo: Identificare tempestivamente eventuali violazioni delle norme di sicurezza e adottare misure correttive.

Procedura:

a) Audit

- Eseguire audit periodici per monitorare il rispetto delle norme antinfortunistiche e delle procedure di sicurezza.



- Gli audit devono essere documentati, con indicazione delle eventuali non conformità riscontrate e delle azioni correttive adottate.

b) Sistema di Segnalazione Riservata (Whistleblowing)

- Istituire un sistema di segnalazione che consenta ai dipendenti di segnalare potenziali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro senza timore di ritorsioni.
- Garantire che tutte le segnalazioni siano analizzate e che, ove necessario, vengano intraprese indagini e azioni correttive.

4.4. Presidio per la Responsabilità dei Dirigenti e dei Preposti

Obiettivo: Assicurare che dirigenti e preposti assumano un ruolo attivo nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Procedura:

a) Nomina delle Figure di Riferimento (quando previsto da normativa)

- Assicurare la nomina di un *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* (RSPP) e di *Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione* (ASPP) in conformità con la normativa.
- Designare *Preposti* e *Dirigenti* con specifiche responsabilità nella supervisione delle attività lavorative e nell'applicazione delle misure di sicurezza.

b) Responsabilità e Monitoraggio

- Dirigenti e preposti devono verificare regolarmente il rispetto delle procedure operative e di sicurezza da parte dei lavoratori.
- Ogni infrazione o mancato rispetto delle norme deve essere immediatamente segnalato e corretto.

4.5. Presidio per il Benessere e la Salute dei Lavoratori

Obiettivo: Prevenire rischi per la salute correlati alle condizioni di lavoro.

Procedura:

a) Monitoraggio dell'Igiene e della Salute

- Effettuare regolari visite mediche preventive e periodiche per i dipendenti, in linea con le indicazioni del *Medico Competente*.
- Monitorare costantemente le condizioni di igiene negli ambienti di lavoro, garantendo un adeguato livello di pulizia e sicurezza.

b) Valutazione dello Stress Lavoro-Correlato

- Integrare nel DVR una sezione specifica per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato.
- Promuovere iniziative per il benessere psicofisico dei lavoratori, come programmi di supporto e consulenza.



SEZIONE G

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

Si descrivono qui di seguito le fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi, legati alla circolazione o al reimpiego di beni o capitali di provenienza illecita, siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

In origine, rientravano nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies del Decreto 231 i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del Codice penale nei soli casi in cui avessero avuto carattere di transnazionalità (ai sensi dell'art. 10 L. n. 146/2006). Con il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. decreto antiriciclaggio e poi modificato dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151) il legislatore, in attuazione delle Direttive comunitarie in materia, ha esteso il catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa individuati dal D.Lgs. 231/2001 eliminando la rilevanza della dimensione transfrontaliera per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Con la Legge 186/2014 è stato inoltre introdotto nel Codice penale e contestualmente nel novero del D.Lgs. 231/2001 il reato di "auto-riciclaggio" .

Infine, il D.Lgs. 195/2021 ha apportato una sostanziale modifica in materia dei delitti previsti agli art. 648 c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p., 648-ter.1 c.p.

I delitti oggetto della presente sezione figurano quale reato presupposto ai fini della responsabilità degli enti anche nella loro forma colposa.

In relazione all'oggetto sociale perseguito e alla natura giuridica della società, THE non rientra nelle società individuate dall'art. 14 D.Lgs. 231/2007 e dunque non risulta essere obbligata al rispetto di particolari obblighi di antiriciclaggio.

Nonostante, in considerazione dell'attività svolta, si ritenga la commissione dei reati contemplati dalla presente parte Speciale di minore rilevanza, il rischio di commissione delle fattispecie in esame non deve essere sottovalutato e la Società non può esimersi dalla definizione e dal rispetto degli obblighi di prevenzione necessari in forza dell'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001. In via prudenziale, con l'attività di *risk assessment*, svoltasi tramite intervista ai soggetti coinvolti, ha permesso di individuare aree sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 ed ha evidenziato le operazioni e le attività a rischio di commissione di reato . L'elenco delle Attività sensibili sarà aggiornato in modo periodico al fine di integrarlo con nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.



All'interno della presente parte Speciale è definito e predisposto un sistema di principi di riferimento e di protocolli e presidi che, affiancati al Codice Etico, siano in grado di fornire le linee guida e gli strumenti necessari per una corretta gestione delle attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, assicurando trasparenza e il rispetto delle normative vigenti.

1. I reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs.



FATTISPECIE DI REATO

195/2021]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi generali di comportamento da rispettare:



Obblighi	Descrizione
Correttezza, trasparenza e rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna	È obbligatorio tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché al rispetto dei Protocolli comportamentali, della normativa interna e del Codice Etico, in tutte le attività sensibili alla commissione dei reati di cui agli artt. 25-octies D.Lgs. 231/2001.
Rispettare limitazioni di legge per l'utilizzo del denaro contante	È obbligatorio rispettare le limitazioni di legge, in conformità con la normativa di volta in volta vigente, per l'utilizzo del denaro contante.
Garantire monitoraggio dei flussi finanziari aziendali	È obbligatorio garantire monitoraggio costante dei flussi finanziari in entrata e in uscita.
Documentare e registrare operazioni che prevedono utilizzo/impiego di risorse finanziarie	È obbligatorio documentare e registrare le operazioni che prevedono utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie della Società in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.
Rispettare requisiti procedurali al fine della selezione dei fornitori	È obbligatorio rispettare requisiti procedurali al fine della selezione dei Fornitori di beni, servizi ed opere, con particolare riferimento alla valutazione preventiva dell'entità dei prezzi offerti rispetto ai valori di mercato al fine di stipulare contratti che rispettino i requisiti predeterminati dalla Società, delle prescrizioni di legge, della normativa sugli Appalti pubblici, se applicabile, e della normativa societaria interna.
Garantire il rispetto, da parte dei Fornitori, del Codice Etico e dei Protocolli speciali applicabili	È obbligatorio inserire, nei contratti stipulati con i Fornitori, clausole dichiaranti la conoscenza e l'impegno da parte dei Fornitori stessi al rispetto delle prescrizioni individuate dal Codice Etico e dai Protocolli speciali applicabili della società, nonché prevedere la risoluzione di diritto del contratto in caso di violazione.
Monitorare le attività di esecuzione dei contratti	È obbligatorio monitorare le attività di esecuzione dei contratti con i Fornitori sulla base di indicatori di anomalia tali da individuare transazioni sospette tenuto conto del profilo soggettivo del Fornitore (esistenza di precedenti penali, reputazione); del comportamento (ritardo a mancata presentazione di dati e documenti); del profilo economico-patrimoniale della controprestazione richiesta dal Fornitori (modalità di pagamento



Obblighi	Descrizione
	inusuali, esecuzione di operazioni prive di giustificazione economica e finanziaria); dislocazione territoriale del Fornitore (o di sue filiali o controllate) (Paese off-shore, Paese con regime fiscale privilegiato, con segreto bancario, etc.).
Cautela nel pagamento di Fornitori o terzi	È obbligatorio, nelle operazioni con Fornitori o terzi, assumere ogni forma di cautela nell'utilizzo dei sistemi di pagamento, ovvero mediante operazioni di pagamento elettronico.
Garantire la corretta registrazione e documentazione delle operazioni e transazioni realizzate	È obbligatorio registrare correttamente e adeguatamente ogni operazione e transazione e fornirla del supporto documentale, in formato cartaceo o informatico, tale da consentire, in ogni momento, i controlli, la ricostruzione del processo decisionale e l'identità della controparte negoziale.
Verificare esistenza del titolo giuridico debitorio o creditorio	È obbligatorio, nelle operazioni che prevedano movimentazione di cassa, prima di effettuare pagamento o rimessa, ovvero prima di procedere all'incasso, verificare l'esistenza del titolo giuridico creditorio o debitorio, la corrispondenza dell'importo, e il sussistere delle condizioni e dei termini previsti dalla normativa interna.
Utilizzare il canale degli Intermediari Finanziari abilitati	È obbligatorio effettuare qualsiasi trasferimento di denaro attraverso il canale degli Intermediari Finanziari abilitati; il trasferimento di denaro contante, libretti al portatore, titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, non deve superare la soglia di valore prevista dall'art. 49, D.Lgs. 231/2007 e modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
Verificare la provenienza dei beni acquisiti	È obbligatorio verificare la provenienza dei beni acquisiti, anche tramite relative attestazioni e documentazione di supporto fornita.
Rispettare normativa vigente e interna in materia di conflitto d'interessi	È obbligatorio, in materia di conflitto di interessi, rispettare la normativa vigente nonché la normativa interna, segnalazione del verificarsi di situazioni di conflitto di cui si venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio, per i soggetti a cui compete, trasmettere all'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica stabilita, o con tempestività in caso di fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documento che abbia rilevanza fattuale o che sia giuridicamente attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25-octies.
Attività di formazione	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione



Obblighi	Descrizione
periodica	aggiornata per gli Esponenti aziendali coinvolti nei processi identificati come sensibili rispetto ai reati ex art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Vietato porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano favorire la commissione dei reati all'art. 25-octies	Vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, effettivi o potenziali, che possano in qualche maniera (diretta o indiretta) favorire la commissione dei reati all'art. 25-octies.
Vietato coinvolgere controparti di cui sia certa o probabile la provenienza illecita di denaro, etc.	È vietato coinvolgere, nelle operazioni finanziarie societarie, controparti di cui sia conosciuta o probabile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro oggetto di transazione.
Vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali, etc.	È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o operanti fuori dalla liceità.
Vietato usare strumenti o conti anonimi	È vietato utilizzare strumenti e/o conti anonimi (contante, assegni trasferibili non intestati) per operazioni che trasferiscano importi rilevanti.
Vietato effettuare pagamenti da e verso conti correnti	È vietato effettuare pagamenti da e verso conti correnti differenti rispetto a quelli normalmente utilizzati nelle relazioni d'affari o in valute diverse da quelle specificate in fattura.
Vietato collaborare con soggetti colpiti o indiziati da provvedimenti giudiziari	È vietato prestare qualsiasi forma di collaborazione o anche solo entrare in contatto con soggetti colpiti o indiziati da provvedimenti giudiziari legati alla criminalità organizzata o al riciclaggio.



Divieti	Descrizione
Vietato sostituire o trasferire denaro, etc. da delitto non colposo	È vietato sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Vietato impiegare denaro, beni o altre utilità proveniente da delitto di terzi	È vietato impiegare denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto che si sia concorso a commettere o commesso da terzi, inclusi soggetti apicali e dipendenti della società, nella realizzazione di attività economiche o finanziarie.
Vietato acquistare, ricevere o occultare denaro o beni provenienti da qualsiasi delitto, ovvero intermediare	È vietato acquistare, ricevere o occultare, anche per il tramite di Fornitori o soggetti terzi, denaro o beni provenienti da qualsiasi delitto, ovvero intermediare per farli acquistare, ricevere o occultare al fine di ottenere vantaggio per la società, il gruppo o per profitto di altri.
Vietato operare (o richiedere ad Intermediari Finanziari) triangolazioni internazionali o di operazioni transfrontaliere di accredito/addebito	Con riguardo alle operazioni e transazioni che comportano trasferimento in valuta realizzate con società e soggetti terzi, è vietato operare (o richiedere ad Intermediari Finanziari) triangolazioni internazionali o di operazioni transfrontaliere di accredito/addebito di somme con istituti localizzati ed operativi in Paesi individuati dalla Commissione U.E. come "Paesi terzi extra U.E. ad Alto Rischio" o "off shore", nonché aprire o mantenere c/c, fondi "neri" o non debitamente dichiarati alle Autorità competenti.
È vietato utilizzare, in qualsiasi modo, denaro, proventi finanziari, etc. derivanti da reati non colposi	È vietato utilizzare, in qualsiasi modo, denaro, proventi finanziari, giacenze su c/c, fondi, risparmi o qualsiasi altra utilità frutto di precedenti reati non colposi (es. tributari, di corruzione, di appropriazione di beni sociali, di reati doganali).
Vietato effettuare operazioni di sponsorizzazione o liberalità non autorizzate	È vietato effettuare operazioni di sponsorizzazione o liberalità, anche correlati ad eventi, con soggetti terzi pubblici o privati, se non prima autorizzate dagli Organi competenti e comunque, con evidenza documentale e tracciamento dei flussi.

3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare, ne fanno parte:



- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Gestione dei rapporti e relazioni con P.A. e con Authorities;
- Reporting;
- Rendicontazione;
- Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'HUB;
- Monitoraggio spese;
- Rendicontazione periodica dei costi al MUR;
- Rendicontazione periodica dell'attività scientifica al MUR;
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Controllo delle spese, anche a seguito delle Revisioni del MUR;
- Pianificazione operativa e controllo di gestione;
- Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli e accertamenti da parte delle Authorities
- Gestione Banche dati;
- Predisposizione di documenti (legali, amministrativi, fiscali) ed accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate e delle Authorities;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;
- Coordinamento delle attività degli Spoke all'interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell'HUB;
- Attività di comunicazione.

4. Presidi e Protocolli specifici

La Società adotta Protocolli Specifici che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali. I Protocolli Specifici sono qui di seguito riportati:

4.1. Presidio per la Verifica dell'Origine dei Fondi e dei Beni

Obiettivo: Prevenire l'utilizzo e l'accettazione di fondi o beni di provenienza illecita.

Procedura:



- Prima di accettare fondi o beni, effettuare una verifica preliminare sull'identità del donatore, fornitore o finanziatore e sull'origine delle risorse, utilizzando strumenti di controllo interno e database di terze parti (ad es. registri pubblici, banche dati antiriciclaggio).
- In caso di dubbio sull'origine lecita dei fondi o beni, coinvolgere l'OdV.
- Registrare ogni transazione economica o patrimoniale con documentazione dettagliata che ne attesti la provenienza.

4.2. Presidio per la Gestione dei Rapporti con Terze Parti

Obiettivo: Garantire che i rapporti con partner, fornitori e collaboratori siano trasparenti e conformi alla normativa.

Procedura:

- Attenersi al *Regolamento per la costituzione di un albo di prestatori d'opera* per qualificare preventivamente i fornitori e collaboratori, effettuando verifiche sui requisiti di onorabilità e reputazione.
- Attenersi al Codice degli Appalti, se applicabile, al *Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione* e al *Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture*.
- Includere nei contratti clausole specifiche che vietino l'impiego di fondi o beni di provenienza illecita.
- Utilizzare la *Checklist per la verifica delle procedure di appalto* per controllare che le transazioni avvengano con controparti qualificate e che siano conformi alle normative vigenti.

4.3. Presidio per la Rilevazione delle Operazioni Sospette

Obiettivo: Individuare tempestivamente operazioni finanziarie o patrimoniali potenzialmente sospette.

Procedura:

- Monitorare periodicamente le transazioni economiche significative attraverso un sistema di controllo interno, che includa l'analisi delle movimentazioni bancarie e contabili.
 - Segnalare tempestivamente al Responsabile competente e all'OdV qualsiasi operazione rilevante che presenti anomalie o sia priva di una giustificazione economica legittima.
 - Formare i dipendenti per riconoscere e segnalare operazioni sospette, garantendo la confidenzialità della segnalazione.
-



4.4. Presidio per la Prevenzione dell’Autoriciclaggio

Obiettivo: Evitare che risorse o proventi illeciti siano reinvestiti all’interno di THE o utilizzati per mascherarne l’origine.

Procedura:

- È vietato utilizzare o reinvestire denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, anche se generati da attività commesse nell’interesse o a vantaggio della società.
- Introdurre controlli periodici sulle attività patrimoniali e finanziarie della società, con particolare attenzione agli investimenti e ai trasferimenti di fondi.
- Documentare ogni operazione di investimento o impiego di risorse, indicando la fonte dei fondi e l’utilizzo previsto.
- In caso di sospetto, si deve avviare un’indagine interna e, se necessario, segnalare il caso alle autorità competenti.

4.5. Formazione e Sensibilizzazione dei Dipendenti

Obiettivo: Assicurare che il personale sia consapevole dei rischi legati ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Procedura:

- Organizzare sessioni periodiche di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti e i collaboratori, focalizzate sulle modalità operative per prevenire e riconoscere i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
- Distribuire materiale informativo che sintetizzi le procedure e gli obblighi di legge.
- Richiedere la sottoscrizione di un modulo di adesione al Codice Etico e di un impegno alla conformità con i protocolli interni.



SEZIONE H

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001

Con il D. Lgs. 184 del 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'articolo 25-octies.1 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti nel D.Lgs. 231/2001".

Successivamente, con la L. n. 137/2023 e il D.L. n. 19/2024, sono state apportate significative modifiche e integrazioni ampliando il novero delle fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare è stato introdotto l'art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori" che reprime l'intestazione fittizia di beni con finalità di elusione di misure di prevenzione patrimoniale ed è stata novellata la rubrica con l'aggiunta del "trasferimento fraudolento di valori".

L'attività di risk assessment, svolta attraverso interviste con i soggetti coinvolti, ha permesso di identificare le aree aziendali più esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-octies1. In particolare, si è posta attenzione alle operazioni che coinvolgono strumenti di pagamento elettronici e ai processi informatici legati alla gestione finanziaria e contabile.

L'elenco delle attività sensibili sarà periodicamente aggiornato, tenendo conto di eventuali nuove esigenze organizzative e normative. L'obiettivo è implementare un sistema di controlli che, integrato con il Codice Etico e i protocolli specifici, consenta di prevenire efficacemente la commissione dei reati in oggetto.

Questa sezione del Modello si propone di definire e attuare all'interno di THE un insieme di principi e procedure operative in grado di garantire la trasparenza e la conformità alle normative vigenti, promuovendo una gestione consapevole e responsabile delle attività a rischio.

1. I reati di cui all'art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i



FATTISPECIE DI REATO

documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli



FATTISPECIE DI REATO

articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Correttezza, trasparenza e rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna	È obbligatorio tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché al rispetto dei Protocolli comportamentali e della normativa interna, nello svolgimento delle attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001.
Adeguatezza sistema di controllo	Applicare un sistema di controllo interno che sia adeguato a rilevare e prevenire comportamenti fraudolenti riguardanti l'uso improprio degli strumenti di pagamento utilizzati.
Attuare le procedure autorizzative previste	Attuare le procedure previste per la verifica, il monitoraggio e l'autorizzazione all'esecuzione di transazioni finanziarie e per l'identificazione di transazioni sospette e la protezione dei dati.
Attività di formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione aggiornata per gli esponenti aziendali coinvolti nei processi identificati come sensibili rispetto ai reati ex art. 25-octies1 del D.Lgs. 231/2001.
Aggiornamento e manutenzione periodica dei sistemi di sicurezza	È necessario aggiornare periodicamente i software di sicurezza per prevenire violazioni e ridurre il rischio di accessi fraudolenti agli strumenti di pagamento.



Obblighi	Descrizione
Garantire integrità e sicurezza dei sistemi informatici	Garantire l'integrità e la sicurezza dei sistemi informatici per prevenire frodi informatiche anche attraverso l'adozione di software di sicurezza aggiornato, la protezione contro le intrusioni informatiche e la gestione sicura dei dati e delle informazioni.
Conduzione di audit e verifiche periodiche sugli strumenti di pagamento	È necessario predisporre audit interni e controlli periodici sugli strumenti di pagamento elettronici, così da individuare tempestivamente eventuali anomalie o vulnerabilità nei processi e nei sistemi di pagamento. Gli audit dovrebbero essere documentati e conservati per futuri accertamenti.
Attuazione di procedure per la gestione e la segnalazione di incidenti	È obbligatorio prevedere una procedura per la gestione e la segnalazione immediata di incidenti legati a tentativi di accesso non autorizzato, frodi, o altri usi impropri degli strumenti di pagamento. Tali procedure devono includere l'identificazione delle cause, la gestione della violazione, e l'attivazione di misure correttive.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Vietato porre in essere reati di cui all'art. 25-octies1	È vietato porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001 o comunque comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
Divieto di condivisione di dati di accesso	È vietato condividere con terzi non autorizzati credenziali di accesso agli strumenti di pagamento o altre informazioni riservate che possano consentire l'accesso ai sistemi di pagamento.
Divieto di utilizzo di strumenti di pagamento per fini non autorizzati o personali	Gli strumenti di pagamento dell'ente devono essere utilizzati esclusivamente per finalità inerenti il Progetto e non per fini personali o non autorizzati, così da evitare l'insorgenza di abusi.
Divieto di manipolare i dati delle transazioni	È vietato alterare, falsificare o cancellare i dati relativi alle transazioni effettuate con strumenti di pagamento, in quanto questo potrebbe essere considerato un comportamento fraudolento.
Divieto di impiegare strumenti di pagamento	È vietato utilizzare strumenti di pagamento elettronici non autorizzati o non conformi alle normative di settore, come carte di



Divieti	Descrizione
non conformi	pagamento o dispositivi non riconosciuti, che potrebbero facilitare pratiche illecite.
Divieto di eludere le procedure di sicurezza aziendale	È vietato aggirare o tentare di bypassare i sistemi di sicurezza e controllo interni dell'ente (es. autenticazioni, autorizzazioni, protocolli) per eseguire pagamenti o trasferimenti di fondi in modo non tracciato o fraudolento.
Divieto di compiere frodi informatiche	Compiere o tentare di compiere frodi informatiche ai danni dello Stato o di qualsiasi ente pubblico, inclusa la manipolazione di dati informatici o l'inganno tramite sistemi informatici.

3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-octies1 d.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Utilizzo di strumenti di pagamento, software e dispositivi informatici;
- Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'HUB;
- Monitoraggio spese;
- Rendicontazione periodica dei costi al MUR;
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Controllo delle spese, anche a seguito delle Revisioni del MUR;
- Pianificazione operativa e controllo di gestione;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;



- Gestione degli acquisti;
- Coordinamento delle attività degli Spoke all'interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell'HUB;

4. Presidi e Protocolli specifici

THE adotta Protocolli Specifici che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali. I Protocolli Specifici di prevenzione sono qui di seguito riportati:

4.1. Presidio per l'Utilizzo Corretto degli Strumenti di Pagamento

Obiettivo: Prevenire l'uso improprio o la falsificazione di strumenti di pagamento elettronici.

Procedura:

- Utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento autorizzati e previamente assegnati tramite approvazione scritta da parte del Presidente.
- È vietato condividere codici di accesso, credenziali o strumenti di pagamento aziendali con persone non autorizzate.
- Rispettare le procedure di autorizzazione e verifica delle operazioni finanziarie, inclusi trasferimenti e utilizzo di strumenti di pagamento.
- Verificare periodicamente i movimenti contabili relativi agli strumenti di pagamento elettronici con l'ausilio del reparto amministrativo e del controllo interno.
- Le spese registrate e sostenute devono essere comprovate da giustificativi di impegno, giustificativi di spesa, giustificativi di pagamento e idonea documentazione probatoria.
- Le spese devono essere effettuate nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal vigente D.P.R. 22/2018.
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie, smarrimenti o sospetti di manomissione degli strumenti di pagamento.

4.2. Presidio per la Sicurezza Informatica e la Prevenzione degli Attacchi Informatici

Obiettivo: Evitare l'introduzione e l'uso di strumenti tecnologici per attività illecite.

Procedura:

- Vietata l'installazione di software, dispositivi o programmi non autorizzati sui dispositivi aziendali.
- I sistemi informatici aziendali devono essere utilizzati esclusivamente per scopi lavorativi.
- Effettuare periodici controlli sulla rete aziendale per rilevare eventuali accessi non autorizzati o l'uso di software non conforme.



- Formare regolarmente il personale su buone pratiche di sicurezza informatica e sensibilizzarli riguardo ai rischi di utilizzo non autorizzato delle apparecchiature.
-

4.3. Presidio per la Prevenzione della Frode Informatica

Obiettivo: Proteggere l'integrità dei sistemi aziendali e dei dati di enti pubblici.

Procedura:

- Ogni accesso ai sistemi informatici aziendali deve avvenire tramite credenziali personali e sicure, da non condividere con terzi.
 - È obbligatorio verificare la provenienza di e-mail e comunicazioni ricevute, in particolare quelle che richiedono dati o autorizzazioni di pagamento.
 - In caso di sospetto di attacco informatico o frode, il dipendente deve segnalare immediatamente l'accaduto.
-

4.4. Presidio per la Gestione dei Trasferimenti di Valori

Obiettivo: Prevenire il trasferimento illecito di valori o risorse aziendali.

Procedura:

- Ogni trasferimento di fondi o valori deve essere autorizzato dal Presidente, previa verifica della documentazione giustificativa.
- È obbligatorio registrare ogni operazione in modo dettagliato, includendo l'indicazione del beneficiario, la causale e la data.
- Implementare controlli incrociati periodici tra il reparto contabile e il controllo di gestione per identificare eventuali transazioni sospette.
- È vietato l'utilizzo di intermediari o terze parti non autorizzate per il trasferimento di valori aziendali.



SEZIONE I

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

La legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" tutela i diritti derivanti dalla creazione di opere di ingegno.

L'ultima modifica avvenuta con la L. 93/2023 in materia di "disposizioni per la prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" ha introdotto una nuova fattispecie di reato all'interno dell'art. 171-ter L. 633/1941, già richiamato dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Obiettivo della presente Parte Speciale è definire, predisporre ed infine attuare, all'interno di THE, un sistema di principi di riferimento e di procedure che, affiancate al Codice Etico, siano in grado di fornire le linee guida e gli strumenti necessari per una corretta gestione delle attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, assicurando il rispetto delle normative vigenti.

Ciò premesso, l'attività di risk assessment, svoltasi tramite intervista ai soggetti coinvolti, ha permesso di individuare aree sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 ed ha evidenziato le operazioni e le attività a rischio di commissione di reato.

L'elenco delle Attività sensibili sarà aggiornato in modo periodico al fine di integrarlo con nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

1. I reati di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Abusiva immissione in reti telematiche di opera protette (Art. 171 comma 1 lett. a bis) e 3 comma, L. 633/1941)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[..]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne



FATTISPECIE DI REATO

risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (III comma)

Abusi concernenti il software e le banche dati (Art. 171-bis L. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusi concernenti opera audiovisive e letterarie (Art. 171-ter L. 633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o



FATTISPECIE DI REATO

alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva



FATTISPECIE DI REATO

per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Omesse o false comunicazioni alla SIAE (Art. 171-septies L. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (Art. 171-octies L. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gpi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Correttezza, trasparenza e rispetto della legge, dei regolamenti e della normativa interna	È obbligatorio tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché al rispetto dei Protocolli comportamentali e della normativa interna, in tutte le attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-novies D.Lgs.



Obblighi	Descrizione
	231/2001.
Conformarsi alle prescrizioni vigenti in materia Privacy	È obbligatorio, a tutela della riservatezza dei dati personali di terzi, conformarsi ed adottare le prescrizioni di legge in materia Privacy individuate dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Privacy U.E. 679/2016 e dalle direttive e raccomandazioni individuati dal Garante della Privacy.
Rispettare le prescrizioni contrattuali nell'utilizzo di software, applicativi, ect	È obbligatorio, nell'utilizzo di software, applicativi e banche dati rispettare le prescrizioni contrattuali e le istruzioni definite dal Responsabile della propria unità operativa.
Collaborare al fine di impedire azioni lesive o di disturbo	È obbligatorio collaborare nei confronti di soggetti titolari di diritto d'autore al fine di impedire eventuali azioni lesive o di disturbo provenienti da terzi ed a qualsiasi mezzo.
Svolgere monitoraggio di programmi e/o banche dati utilizzate	È obbligatorio svolgere una attenta attività di monitoraggio con riguardo alla liceità, legittimità e conformità di programmi elaboratori e/o di banche dati da acquistare ed utilizzate dagli Esponenti aziendali nello svolgimento delle loro mansioni.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio, per i soggetti a cui compete, trasmettere all'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica stabilita, o con tempestività in caso di fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documento che abbia rilevanza fattuale o che sia giuridicamente attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25-novies.
Attività di formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione aggiornata per gli esponenti aziendali coinvolti nei processi sensibili rispetto ai reati ex art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Vietato porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano favorire la commissione dei reati all'art. 25-novies	Vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, effettivi o potenziali, che possano in qualche maniera (diretta o indiretta) favorire la commissione dei reati all'art. 25-novies.



Divieti	Descrizione
Vietato scambiare o utilizzare indebitamente materiale soggetto a copyright	È vietato scambiare ed utilizzare indebitamente, a qualsiasi titolo e secondo qualsiasi modalità, anche senza scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, musicale, fotografico, artistico, letterario, informatico, etc. o comunque qualsiasi materiale che sia soggetto a copyright.
Vietato ricevere, memorizzare o trasmettere per posta elettronica materiale in violazione del copyright, ect.	È vietato ricevere, memorizzare o trasmettere, a mezzo posta elettronica, materiale in violazione del copyright, del marchio o di altre leggi a tutela del diritto d'autore.
Vietato utilizzare una fonte o materiale proveniente da fonte esterna senza autorizzazione e citazione della fonte	È vietato utilizzare una fonte o altro materiale fonte di informazioni, disegni, dati, immagini, musica, programmi di elaborazione, etc., senza autorizzazione alla fonte e citazione esplicita nel proprio documento.
Vietato utilizzare in modo indebito banche dati o <i>mailing list</i>	È vietato utilizzare in modo indebito banche dati o <i>mailing list</i> di soggetti terzi senza autorizzazione alla fonte e citazione esplicita nel proprio documento.
Vietato utilizzare in modo indebito copie digitali o analogiche altrui	È vietato utilizzare in modo indebito copie digitali o analogiche di opere di ingegno altrui senza titolo, senza formale autorizzazione o comunque contenute in supporti privi del contrassegno SIAE.
Vietato utilizzare apparati aziendali per attività non inerenti quella aziendale	È vietato, salvo autorizzazione del Responsabile competente, utilizzare gli apparati aziendali per attività non inerenti quella aziendale.
Vietato utilizzo di programmi e <i>files</i> video, audio o musicali	È vietato l'utilizzo di programmi e <i>files</i> video, audio o musicali per fini non strettamente lavorativi o rientranti nelle proprie mansioni.
Vietato impiegare <i>software</i>, applicativi e banche dati non originali	È vietato impiegare <i>software</i> , applicativi e banche dati non originali, sprovvisti di contrassegno SIAE, o privi di valida licenza di utilizzo e certificazione.



3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-novies d.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare, ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Tecnici

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'HUB;
- Rendicontazione periodica dei costi al MUR;
- Rendicontazione periodica dell'attività scientifica al MUR;
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Gestione Banche dati;
- Gestione del Sito
- Utilizzo piattaforme di Authorities e trasmissione di dati, rendiconti e Reporting;
- Predisposizione di documenti (legali, amministrativi, fiscali) ed accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate e delle Authorities;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;
- Gestione delle attività di affidamento servizi di fornitura, collaborazione e consulenza;
- Gestione degli acquisti;
- Gestione dei rapporti di fornitura, dei rapporti con consulenti e collaboratori
- Coordinamento delle attività degli Spoke all'interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell'HUB;
- Attività di comunicazione.



4. Presidi e Protocolli specifici

Con il fine di prevenire il possibile configurarsi dei reati presupposto sono definite le seguenti prescrizioni obbligatorie declinate per le attività ritenute sensibili ai reati in oggetto.

4.1. Presidio per la Protezione delle Opere Protette e dei Diritti Digitali

Obiettivo: Prevenire la diffusione non autorizzata di opere protette da diritti d'autore.

Procedura:

- Limitare l'accesso ai contenuti protetti da diritti d'autore tramite credenziali personali e altri sistemi sicuri di autenticazione.
- Utilizzare esclusivamente piattaforme, software e strumenti autorizzati per condividere opere audiovisive, letterarie e altri materiali protetti.
- Effettuare periodiche verifiche sui sistemi aziendali per identificare eventuali accessi non autorizzati o utilizzi impropri di opere protette.
- Sensibilizzare il personale sull'importanza del rispetto del copyright e delle normative in materia di protezione dei diritti d'autore.
- Implementare un sistema di segnalazione per riportare eventuali violazioni interne.

4.2. Presidio per la Gestione del Software e delle Banche Dati

Obiettivo: Garantire l'utilizzo legale e corretto dei software e delle banche dati aziendali.

Procedura:

- Utilizzare esclusivamente software con licenze regolari e mantenere aggiornati i contratti di licenza. Evitare l'installazione di software non autorizzati.
- Proteggere le banche dati aziendali con sistemi di sicurezza e accessi riservati. Ogni accesso deve essere registrato e monitorato.
- Effettuare un controllo periodico su tutti i software utilizzati e le banche dati in uso per verificare la conformità normativa.
- Adottare una *Policy aziendale per l'uso del software* che disciplini le modalità di utilizzo e le responsabilità dei dipendenti.

4.3. Presidio per la Prevenzione delle Violazioni di Trasmissioni Protette

Obiettivo: Evitare la decodificazione fraudolenta di trasmissioni riservate.

Procedura:

- Impiegare solo dispositivi autorizzati e certificati per accedere a trasmissioni protette o condizionate.
 - I dipendenti che gestiscono l'accesso a contenuti riservati devono essere formati sui rischi e le sanzioni connesse alla decodificazione non autorizzata.
-



4.4. Protocollo Generale di Compliance per i Diritti d'Autore e la Sicurezza Informatica

Obiettivo: Creare un sistema integrato di gestione per prevenire reati legati a violazioni di opere protette e sicurezza informatica.

Procedura:

- Implementare un regolamento che disciplini in modo chiaro le modalità di utilizzo di opere protette, software e trasmissioni condizionate.
- Effettuare audit interni per verificare la conformità normativa e rilevare eventuali violazioni.



SEZIONE L

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

All'interno della presente Parte Speciale sono definiti obblighi principi generali di comportamento, declinati in obblighi e divieti, che, affiancati al rispetto del Codice Etico e dei principi etici in esso contenuti, permettono di delineare un sistema di presidi adeguato a prevenire la commissione del reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci".

Tutti i destinatari del modello, amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle loro mansioni le linee guida e le regole di comportamento al fine di prevenire i reati in oggetto.

Ciò premesso, con l'attività di risk assessment ha evidenziato come la fattispecie di reato di cui all'art. 377-bis c.p., non sia attribuibile a specifiche attività svolte dalla THE. Inoltre, non risulta possibile definire uno specifico sistema di controlli, posto che il reato in oggetto potrebbe essere commesso da qualunque Esponente di THE ed in numerose modalità.

In via prudenziale, tramite intervista ai soggetti coinvolti, sono state individuate alcune delle attività che potrebbero risultare maggiormente sensibili alla commissione del reato in questione.

L'elenco delle Attività sensibili e delle funzioni coinvolte non può considerarsi esaustivo e sarà aggiornato in modo periodico al fine di integrarlo con nuove ed eventuali esigenze di prevenzione.

1. I reati di cui all'art. 25-Decies D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.



2. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Rispettare i principi di correttezza e trasparenza, le disposizioni di legge, etc.	È obbligatorio adottare comportamenti nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa di legge e regolamentare, nonché rispettare i Protocolli comportamentali e la normativa interna, in tutte le attività individuate come sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-decies.
Collaborare con l'Autorità giudiziaria	È obbligatorio, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, collaborare e fornire dichiarazioni veritiere, trasparenti e complete circa i fatti in questione ed il proprio operato, sia in caso di testimonianza diretta che di testimonianza resa per iscritto o per il tramite di soggetto delegato.
Garantire libertà nelle rappresentazioni dei fatti all'Autorità Giudiziaria	È obbligatorio garantire, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, ai destinatari del modello e coloro che dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso con l'attività svolta nella società, la possibilità di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od esercitare la facoltà di non rispondere prevista dalla legge.
Garantire libertà e autonomia nella scelta dell'assistenza legale	È obbligatorio garantire massima libertà e indipendenza al soggetto interessato nella scelta dell'assistenza legale e nel conferimento del relativo mandato.
Fornire istruzioni al difensore incaricato	È obbligatorio fornire istruzioni al difensore incaricato nonché condividere con esso la strategia di conduzione del procedimento giudiziario.
Fornire periodico e formale aggiornamento sull'andamento del processo	È obbligatorio, per il difensore legale incaricato, fornire periodico e formale aggiornamento alla Società con riguardo all'andamento del processo, allo svolgimento delle udienze e al presumibile esito del giudizio.
Accessi dell'Autorità giudiziaria	È obbligatorio, in caso di accesso presso i siti aziendali da parte dell'Autorità Giudiziaria (anche per il tramite di Polizia e GdF) per il compimento di verifiche, interrogatori, etc., condurre gli stessi in locali appositamente adibiti, alla presenza del teste, dell'incaricato e del rappresentante dell'Autorità giudiziaria (con il divieto di effettuare riprese video o audio).
Redigere processo	È obbligatorio, per ogni testimonianza resa, redigere processo verbale per la



Obblighi	Descrizione
verbale	trasmissione di copia al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio, per i soggetti a cui compete (Responsabili aziendali) trasmettere all'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica stabilita, o con tempestività in caso di fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documento che abbia rilevanza fattuale o che sia giuridicamente attinente (es. atti, citazioni a testimoniare, procedimenti giudiziari), strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25-decies.
Flussi informativi all'OdV	È obbligatorio informare tempestivamente l'Organo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni nei rapporti con l'Autorità giudiziaria.
Attività di Formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione periodica aggiornata per gli Esponenti aziendali coinvolti nei processi sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-decies.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Vietato porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano favorire la commissione dei reati all'art. 25-decies	È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, effettivi o potenziali, che possano in qualche maniera (diretta o indiretta) favorire la commissione dei reati all'art. 25-decies.
Vietato condizionare o indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	È vietato, in qualsiasi forma o modalità, indurre o condizionare la volontà di soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci, non rispondenti al vero.
Vietato promettere o offrire denaro o altra utilità	È vietato promettere o offrire denaro o altra utilità a soggetti che siano coinvolti in procedimenti giudiziari con la finalità di ottenere vantaggio per la società tramite occultazione o omissione da parte di questi di fatti che altrimenti potrebbero arrecare pene e/o sanzioni alla società stessa.
Vietato accettare denaro o altra utilità	È vietato, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, accettare denaro o altra forma di utilità, anche per il tramite di soggetti terzi consulenti.
Vietato adottare comportamenti di violenza (fisica o	È vietato adottare comportamenti di violenza (fisica o morale) o minaccia nei confronti di un soggetto per indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'Autorità giudiziaria nel corso di un procedimento



Divieti	Descrizione
morale) o minaccia	penale con la finalità di ottenere vantaggio per la società tramite occultazione o omissione da parte di questi di fatti che altrimenti potrebbero arrecare pene e/o sanzioni alla società stessa.
Vietato realizzare attività che possa arrecare favore o danno ad una delle parti in causa	È vietato realizzare, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività che possa arrecare favore o danno ad una delle parti in causa di procedimenti civili, penali o amministrativi in corso.
Vietato fornire informazioni non veritiere o complete ai Giudici	È vietato fornire ai Giudici informazioni non veritiere e/o complete; è inoltre vietato eludere obblighi di legge o normativi.

3. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare, ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Gestione del contenzioso
- Affidamento ed esecuzione di mandati professionali a legali, etc.
- Gestione dei rapporti e relazioni con P.A. e con Authorities
- Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli e accertamenti da parte dell'Autorità
- Redazione documenti e rendicontazione da trasmettere attraverso le piattaforme abilitate;
- Reporting
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni



- Predisposizione di documenti (legali, amministrativi, fiscali) ed accesso ai dati dell’Agenzia delle Entrate e delle Authorities
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione
- Coordinamento delle attività degli Spoke all’interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell’HUB

4. Presidi e Protocolli specifici

Con il fine di prevenire il possibile configurarsi dei reati presupposto sono definite le seguenti prescrizioni obbligatorie declinate per le attività ritenute sensibili ai reati in oggetto.

4.1 Presidio per la Gestione delle Dichiarazioni e delle Relazioni con l’Autorità Giudiziaria

- È vietato discutere con colleghi, superiori o terzi su contenuti specifici delle proprie dichiarazioni destinate all’autorità giudiziaria, salvo quanto richiesto dal Legale Rappresentante di THE.
- È vietato esercitare pressioni o influenzare altri dipendenti, collaboratori o soggetti esterni affinché rendano dichiarazioni mendaci o omettano informazioni richieste dall’autorità giudiziaria. Eventuali comportamenti di questo tipo devono essere segnalati all’Organismo di Vigilanza (OdV) di THE.



SEZIONE M

Reati tributari

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Il D.L. 124/2019, convertito in L. n. 157 /2019, ha introdotto tra i reati determinanti la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 alcune delle fattispecie di reato tributario previste da D.Lgs. n. 74/2000 .

Il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti in materia di reati tributari.

Con il più recente intervento avvenuto con il D.Lgs. del 4 ottobre 2022, n. 156, in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 in materia di lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'unione, sono state apportate modifiche al comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001. Tale intervento delimita l'ambito applicativo dei reati di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5) e di indebita compensazione (art. 10-quater) ai casi di evasione dell'IVA con riferimento ai *“sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'unione europea da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro”*.

In tema di reati tributari, l'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 dispone in modo specifico l'applicazione della confisca diretta, ovvero la confisca *“per equivalente”*, di una somma di denaro o altri beni al fine di colpire il vantaggio conseguito dall'ente attraverso la commissione del reato: *“è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”*.

L'introduzione dei reati tributari nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti determina una necessaria e maggiore consapevolezza dei rischi per la società nonché una maggiore attenzione da parte della società THE alla definizione di ruoli e competenze nella gestione della materia fiscale.

A tal fine, la presente Parte Speciale ha l'obiettivo di definire, predisporre ed infine attuare un sistema di principi di riferimento e di procedure che, affiancate al Codice Etico, siano in grado di fornire le linee guida e gli strumenti necessari per una corretta gestione delle attività sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

L'attività di *risk assessment*, svoltasi tramite intervista ai soggetti coinvolti ha permesso di individuare le aree sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 ed ha evidenziato le operazioni e le attività a rischio di commissione di reato.

L'elenco delle Attività sensibili sarà aggiornato in modo periodico al fine di integrarlo con nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.



1. I reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

FATTISPECIE DI REATO

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000) [articolo modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124]

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (comma 1)

[..]

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da 3 anni a 8 anni (L. 157/2019) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000) [articolo modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124]

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)



FATTISPECIE DI REATO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Rileva ai fini della normativa 231 “quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milio di euro”

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Rileva ai fini della normativa 231 “quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milio di euro”

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.



FATTISPECIE DI REATO

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Rileva ai fini della normativa 231 “quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milio di euro”

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

2. Definizione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti

Operazione oggettivamente inesistente

Un'operazione è oggettivamente inesistente al verificarsi di operazioni di scambio che siano interamente o in parte fittizie sul piano materiale; si possono quindi individuare due ipotesi:

- inesistenza oggettiva assoluta o totale, le fatture o altri documenti attestano un'operazione che non si è mai realizzata completamente;
- inesistenza oggettiva relativa o parziale, le fatture o altri documenti attestano un'operazione mai realizzata solo in parte, ovvero in termini quantitativi differenti o inferiori a quelli documentati.

Entrambe le situazioni sopra descritte permettono di ottenere un indebito vantaggio fiscale sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini dell'IVA.

Operazione soggettivamente inesistente

Un'operazione è soggettivamente inesistente quando l'operazione si è effettivamente realizzata ma i soggetti figuranti dalla documentazione cartolare non corrispondono a coloro che sono stati parte del rapporto. La falsa indicazione dei soggetti, emittente o destinatario, inficia la veridicità della documentazione riguardo la transazione avvenuta e consente la deduzione di costi che, pur effettivamente sostenuti, non sono documentabili oggettivamente o comunque non documentati.



In tal senso, la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti rileva solo ai fine dell'Imposta sul valore aggiunto in quanto l'operazione è di per sé esistita ma il soggetto che ha emesso fattura non corrisponde a colui che l'ha materialmente compiuta.

Il reato in questione richiede il verificarsi di due elementi:

- il dolo specifico di evasione, cui deve cumularsi la volontà di realizzare l'evento tipico (presentazione della dichiarazione);
 - la registrazione dei documenti e delle fatture oggetto del reato nelle scritture contabili obbligatorie o comunque detenute ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
- L'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può rappresentare mezzo di frode sull'IVA intracomunitaria.

3. Definizione di dichiarazione fraudolenta, documenti falsi e mezzi fraudolenti

Dichiarazione fraudolenta, documenti falsi e mezzi fraudolenti

La fattispecie di dichiarazione fraudolenta si verifica con il realizzarsi di due comportamenti:

- la presentazione di dichiarazione non veritiera;
- un'attività prodromica alla dichiarazione di carattere fraudolento con capacità ingannatoria.

Una prima modalità di realizzazione della condotta consiste nelle "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente", all'art. 1, lett. g-bis, D.Lgs. 74/2000, il legislatore specifica "si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti"; la seconda modalità di realizzazione consiste nell'utilizzo di documenti falsi, quale ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

Infine, l'art. 1, comma g-ter, D.Lgs. 74/2000 definisce "mezzi fraudolenti" le "condotte artificiali attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà". Tale nozione è stata poi oggetto di discussione dottrinale e giurisprudenziale che, nella interpretazione maggioritaria, qualifica come tale un qualunque artificio tale da ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile. Inoltre, lo stesso D.Lgs. 74/2000 all'art 3 specifica "non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".



4. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 tutti i Destinatari del modello, Esponenti aziendali e Collaboratori sono tenuti a rispettare, oltre ai Regolamenti adottati e ai protocolli specifici, i principi generali di comportamento di seguito elencati e dettagliati in obblighi e divieti da seguire nelle procedure interne implementate.

Obblighi generali di comportamento da rispettare:

Obblighi	Descrizione
Rispettare i principi di correttezza e trasparenza, le disposizioni di legge, etc.	È obbligatorio adottare comportamenti nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché dei Regolamenti e delle normative adottate internamente in tutte le attività individuate come sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies.
Illustrare dati e informazioni per la corretta e veritiera rappresentazione della Società	È obbligatorio presentare ed illustrare i dati e le informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria e la sua evoluzione in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.
Monitorare la correlazione tra fatture/documenti contabili e prestazioni effettivamente svolte	È obbligatorio monitorare costantemente l'esistenza di correlazione tra fatture o altri documenti contabili e le prestazioni corrispondenti effettivamente realizzate da parte del soggetto emittente e ricevute dalla Società al fine di non introdurre elementi passivi fittizi tramite fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Verificare la corretta e regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto	È obbligatorio, per i soggetti competenti, verificare la regolare e corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Rispettare i termini di presentazione delle dichiarazioni	È obbligatorio rispettare i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dirette e indirette così come definiti dalla normativa vigente.
Garantire la conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti	È obbligatorio garantire la corretta conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti per i quali sia previsto obbligo di conservazione a fini fiscali e contabili, anche tramite la definizione ed applicazione di misure di sicurezza (fisiche e/o informatiche) che ne



Obblighi	Descrizione
	impediscano la distruzione e/o l'occultamento.
Formalizzare responsabilità e competenze nella gestione dei processi amministrativi, fiscali, etc.	È obbligatorio definire tramite deleghe, procure e/o mansionari e procedure aziendali, in modo chiaro e formalizzato, le responsabilità e competenze in materia di gestione dei processi amministrativi, fiscali, dei processi che riguardano il ciclo attivo e passivo e delle attività di conservazione della documentazione contabile.
Monitorare le relazioni con eventuali consulenti fiscali	È obbligatorio verificare che eventuali consulenti in materia fiscale non siano mai stati condannati per i reati individuati dall'art. 25-quinquiesdecies ed informarli sugli obblighi e divieti di cui alla presente Parte Speciale.
Prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti con consulenti fiscali	È obbligatorio, nei rapporti con i consulenti in materia fiscale, inserire apposite clausole contrattuali che definiscano l'obbligo di rispettare le Regole Generali di Comportamento (obblighi e divieti) individuate dalla presente Parte Speciale, nonché una specifica clausola che regoli conseguenze e responsabilità di una loro eventuale violazione, al fine di evitare il configurarsi dei reati fattispecie individuati dall'art. 25-quinquiesdecies.
Flussi informativi al Responsabile e/o all'OdV	È obbligatorio, in caso di verificarsi di omissioni, falsificazioni o altre irregolarità o violazioni dei presenti obblighi e divieti in materia dei reati all'art. 25-quinquiesdecies, darne informazione scritta al proprio Responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza.
Attività di formazione periodica	È obbligatorio prevedere e realizzare attività di formazione aggiornata per gli Esponenti aziendali coinvolti nei processi individuati come sensibili alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Divieti generali di comportamento da rispettare:

Divieti	Descrizione
Vietato porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti al fine di evadere le imposte	Vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, effettivi o potenziali, che possano in qualche maniera (diretta o indiretta) perseguire la finalità di evasione delle imposte (sui redditi, sul valore aggiunto o altre imposte in generale) nell'interesse o vantaggio della Società o di terzi.
Vietate alterare dati e	È vietato mettere in atto comportamenti al fine di alterare o riportare



Divieti	Descrizione
informazioni	in modo non corretto dati e informazioni necessari alla predisposizione e stesura di documenti aziendali di natura economica, patrimoniale e finanziaria.
Vietato registrare o detenere a fini di prova fatture o altri documenti contabili per operazioni inesistenti	È vietato registrare nelle scritture contabili obbligatorie, o comunque detenere a fini di prove nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Vietato realizzare operazioni simulate	È vietato realizzare operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente.
Vietato avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti	È vietato avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare eventuali accertamenti o comunque da indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
Vietato dichiarare elementi attivi inferiori agli effettivi o elementi passivi fittizi, etc.	È vietato, in sede di dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, attestare elementi attivi inferiori a quelli realizzati effettivamente o elementi passivi fittizi, crediti e ritenute fittizi.
Vietato favorire l'evasione di terzi	È vietato prestare qualsiasi forma di collaborazione che favorisca l'evasione di terzi, anche tramite emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Vietato portare in compensazione crediti inesistenti	È vietato portare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/2017, crediti inesistenti e non risultanti dalle dichiarazioni.
Vietato ostacolare la procedura di riscossione coattiva	È vietato ostacolare o rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria tramite l'alienazione simultanea di beni propri o altrui o realizzare sugli stessi atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o su valore aggiunto, ovvero al relativo pagamento di interessi o sanzioni amministrative.



5. Mappatura delle funzioni e relative attività sensibili

La matrice elaborata - alla quale si rinvia - evidenzia le principali Funzioni Aziendali valutate come potenzialmente suscettibili della commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.Lgs. 231/2001 e sopra elencati. In particolare, ne fanno parte:

- Presidente;
- CdA;
- Programme Research Manager;
- Steering Committee;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Tecnici

Partendo dalle funzioni, sono state ricostruite i processi e le attività sensibili da esse coinvolti e che possano far scaturire la realizzazione dei reati-presupposto in oggetto. In particolare:

- Gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'HUB;
- Tenuta della contabilità ordinaria, registri Iva, registro dei beni ammortizzabili;
- Liquidazioni Iva;
- Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo;
- Dichiarazioni fiscali e trasmissioni;
- Predisposizione ed esecuzione versamenti telematici imposte, ritenute e contributi a mezzo F24
- Ciclo attivo e passivo, emissione e contabilizzazione fatture,
- Contabilizzazione e monitoraggio spese;
- Gestione delle verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità;
- Gestione rimborsi spese;
- Rendicontazione periodica dei costi al MUR;
- Rendicontazione periodica dell'attività scientifica al MUR;
- Redazione documenti, comunicazioni, trasmissioni, archiviazioni;
- Controllo delle spese, anche a seguito delle Revisioni del MUR;
- Predisposizione e trasmissione di documenti amministrativi e fiscali ed accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate e delle Authorities;
- Predisposizione di documenti per bandi e loro esecuzione;
- Gestione degli acquisti;
- Coordinamento delle attività degli Spoke all'interno degli obiettivi e strategie del Programma;
- Gestione rapporti con società Spoke;
- Gestione rapporti con i soci fondatori dell'HUB;



6. Presidi e Protocolli specifici

THE adotta Protocolli Specifici che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali. I Protocolli Specifici di prevenzione sono qui di seguito riportati:

6.1. Presidio per la Gestione della Documentazione Contabile e Fiscale

Obiettivo: Assicurare la correttezza e la trasparenza della documentazione contabile e fiscale.

Procedura:

- Ogni operazione economica deve essere supportata da documentazione ufficiale (fatture, contratti, ordini, giustificativi e documentazione probatoria), verificata e approvata secondo i Regolamenti adottati.
- Le fatture e i documenti contabili devono essere registrati tempestivamente nel sistema gestionale, con una descrizione chiara e completa della natura delle operazioni.
- Le spese devono essere effettuate nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal vigente D.P.R. 22/2018.
- La distruzione di documenti contabili deve essere formalmente autorizzata e documentata, nel rispetto dei termini di legge.
- Effettuare controlli trimestrali sulla corrispondenza tra le operazioni registrate e la documentazione conservata.

6.2. Presidio per la Dichiarazione dei Redditi e la Comunicazione Fiscale

Obiettivo: Garantire l'accuratezza e la completezza delle dichiarazioni fiscali.

Procedura:

- Il *consulente fiscale* deve raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle dichiarazioni fiscali.
- Prima della presentazione, ogni dichiarazione fiscale deve essere sottoposta a revisione interna, con il coinvolgimento del consulente fiscale.
- Utilizzare un sistema di checklist per verificare che tutte le informazioni richieste dalla normativa fiscale siano incluse nella dichiarazione.
- Conservare copie di tutte le dichiarazioni presentate e delle relative ricevute di trasmissione.

6.3. Presidio per la Prevenzione delle Operazioni Fraudolente e delle Indebite Compensazioni

Obiettivo: Prevenire operazioni finalizzate a eludere il pagamento delle imposte o a compensare crediti inesistenti.

Procedura:

- Prima di procedere con la compensazione di crediti fiscali, verificare l'esistenza e la validità dei crediti con il supporto del *consulente fiscale*.



- Registrare e documentare in maniera dettagliata ogni operazione di compensazione, allegando i relativi documenti di supporto.
- Monitorare regolarmente il rispetto delle scadenze fiscali per evitare l'insorgenza di debiti tributari non dichiarati.
- Implementare un sistema di audit per verificare la correttezza delle compensazioni effettuate.

6.4. Presidio per la Conservazione e l'Accessibilità della Documentazione Contabile

Obiettivo: Assicurare la conservazione e la pronta accessibilità della documentazione contabile.

Procedura:

- Tutti i documenti contabili devono essere conservati, con backup periodici.
- L'accesso ai documenti contabili è limitato al personale autorizzato.
- Ogni richiesta di accesso o distruzione dei documenti deve essere registrata e approvata.

6.5. Presidio di Formazione e Sensibilizzazione del Personale

Obiettivo: Formare e sensibilizzare i dipendenti sulle corrette pratiche contabili e fiscali per prevenire comportamenti illeciti.

Procedura:

Organizzare sessioni di formazione obbligatorie per tutto il personale coinvolto nella gestione contabile e fiscale.